

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

416° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	12
5 ^a - Bilancio	»	28
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	49
11 ^a - Lavoro	»	54

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	<i>Pag.</i>	65
Per l'infanzia	»	67

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	68
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	69
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 9^a Commissione del Senato

PICCIONI

indi del Presidente della 9^a Commissione del Senato

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Adriano Hribal, consigliere delegato della Presidenza e direttore generale dell'ASSOLATTE, il dottor Ernesto Folli, presidente dell'UNALAT, il cavaliere Giovanni Rossi, vice presidente dell'UNALAT, il signor Massimo Mangiavacchi, dirigente dell'UNALAT, il dottor Nazzareno Cesare Sanzi, segretario generale di FRESCOLATTE e il dottor Claudio Pinto, vice direttore generale dell'AIA.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PICCIONI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione sia della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare. Audizione di rappresentanti delle organizzazioni della filiera del latte: Associazione italiana lattiero casearia (ASSOLATTE), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Frescolatte e Associazione italiana allevatori (AIA)

Il presidente PICCIONI ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare.

Ricorda altresì che è prevista l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni della filiera del latte: Associazione italiana lattiero casearia (ASSOLATTE), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Frescolatte e Associazione italiana allevatori (AIA).

Prendono quindi la parola sui temi oggetto dell'audizione il dottor FOLLI, l'avvocato HRIBAL, il dottor SANZI e il dottor PINTO.

Formulano considerazioni e pongono quesiti agli auditi il senatore AGONI (*LP*), il senatore PIATTI (*DS-U*) ed il senatore VICINI (*DS-U*).

Replicano quindi il dottor SANZI, il dottor FOLLI e l'avvocato HRIBAL.

Dopo un breve chiarimento fornito dal senatore AGONI (*LP*), il presidente RONCONI ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni della filiera del latte e dichiara conclusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

379^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE REFERENTE***(1709) BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) illustra l'articolo unico del disegno di legge in titolo, che reca norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti. Esso prevede che i crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti, anche se passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della nuova legge, possano formare oggetto di accordo transattivo in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al cinquanta per cento. Mediante la transazione può essere estinto il contenzioso dedotto in giudizio. L'amministrazione, verificata la domanda dell'interessato, l'accoglie dandone notizia per conoscenza alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti. Il pagamento della somma oggetto di accordo, da pagare in unica soluzione entro 40 giorni, estingue ogni credito erariale relativo al caso. Il relatore sottolinea l'opportunità di approfondire la materia in particolare sotto il profilo dell'accordo transattivo riguardante le sentenze della Corte dei conti passate in giudicato, che si configurerebbe come una sorta di condono, anche se consentirebbe di recuperare somme che altrimenti lo Stato non riesce ad ottenere. A tal fine, auspica che, oltre al parere della 5^a Commissione permanente, si acquisiscano le opinioni del Presidente della Corte dei conti e del Procuratore generale presso la Corte dei conti, attraverso un'apposita audizione.

Il presidente PASTORE ritiene che, non appena il Governo avrà comunicato il proprio rappresentante incaricato di seguire il disegno di legge in esame, avendone appreso l'orientamento, si potrà convenire sulla procedura da adottare per la successiva fase dell'*iter* compresa la possibilità di svolgere le audizioni richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1566) BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1573) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi

(2463) VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) ricorda preliminarmente che nella seduta precedente oltre a dar conto dei contenuti della richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Bologna in ordine alle presunte responsabilità a proposito della revoca e della mancata riassegnazione del servizio di scorta per il professor Marco Biagi, aveva riferito anche sul decreto di accoglimento del giudice per le indagini preliminari di quel tribunale, in data 7 gennaio 2004.

Il senatore VITALI (*DS-U*), ricordando la valutazione espressa in sede di relazione introduttiva da parte del senatore Boschetto, secondo il quale l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle responsabilità della mancata protezione di Marco Biagi sarebbe eccessiva, evidenzia alcune delle ragioni che hanno sostenuto in questa legislatura altre Commissioni di inchiesta, a suo giudizio oggettivamente più deboli, almeno in alcuni casi, di quelle addotte per i disegni di legge in titolo. Ricorda la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, tendente a completare il lavoro già svolto nella legislatura precedente, quella sull'occultamento dei crimini antifascisti, che prosegue l'attività di indagine conoscitiva svolta dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura, la Commissione d'inchiesta sull'acquisizione nel 1997 di quote azionarie della società Telekom Serbia, e quella concernente il dossier Mitrokhin, sottolineando, in particolare per le ultime due, l'intento dei Gruppi di maggioranza di utilizzare lo strumento dell'inchiesta per contestare l'operato dei passati Governi di centro-sinistra.

Si sofferma quindi sui fatti che, a suo giudizio, rappresentano un motivo ineludibile per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta nel senso proposto dai disegni di legge in titolo. In proposito, ritiene che il decreto di accoglimento dell'istanza di archiviazione, ricordato da ultimo dal relatore Boschetto, rafforzi la convinzione circa l'opportunità di un approfondimento delle responsabilità per la mancata protezione del professor Marco Biagi. In particolare, ripercorre la vicenda della relazione prodotta dal prefetto Sorge subito dopo l'omicidio, che fu «secretata» dal ministro Scajola e poi trasmessa in forma riservata dal suo successore, il ministro Pisanu, al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza. Commenta a tal fine la relazione dello stesso Comitato, nella parte in cui si richiama l'attenzione del Governo sull'assoluta necessità che le informazioni e le analisi elaborate dall'*intelligence* e dalla polizia di prevenzione siano sempre più puntuali e tempestive e che di esse si tenga conto nella scelta delle persone da proteggere; si sottolinea, inoltre, la necessità di uno stretto rapporto tra *intelligence*, forze di polizia, autorità di sicurezza e strutture addette alla prevenzione, necessità confermata dalla recente istituzione dell'UCIS che rappresenta una profonda innovazione per i meccanismi di assegnazione, conferma e revoca dei servizi di scorta. Si tratta, a suo avviso, di motivazioni che dovrebbero consigliare l'istituzione della Commissione d'inchiesta, utile anche per fornire indicazioni sulla lotta al terrorismo di matrice brigatista, tutt'altro che superato.

Ricorda, quindi, le ripetute denunce dello stesso professor Biagi circa i rischi derivanti dalla revoca della scorta e il disagio da lui vissuto nei rapporti con i responsabili ai quali si era rivolto per una nuova protezione; ricorda anche il richiamo rivolto dal Comitato parlamentare al Governo affinché si assicuri che nelle decisioni riguardanti le persone da proteggere si tenga conto di analisi puntuali e tempestive, così ammettendo implicitamente, a suo giudizio, che le scelte operate nel passato siano state alquanto contraddittorie.

Richiama poi alcuni passaggi della richiesta di archiviazione presentata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, nella quale, escludendo la sussistenza di fatti penalmente rilevanti a carico degli addetti al servizio di protezione, si sottolineano le colpe esorbitanti dell'apparato, che deve intendersi comprensivo anche dei dirigenti degli altri organi di polizia, mentre in altra parte si evidenzia l'approccio superficiale, insofferente e burocratico con cui la questura seguì la vicenda del professor Biagi e si dà conto delle parole della vedova del professor Biagi che lamentava come «mai nessuno al mondo si era permesso di mancargli di rispetto, trattandolo come un pezzente e rifiutandosi di riceverlo», nonché delle parole dello stesso questore Argenio, che descrivono il suo approccio alla questione della protezione del professor Biagi. Il documento della procura ricorda anche il mancato completamento del lavoro di *intelligence* e la circostanza che sulla persona di Marco Biagi non esistesse neanche un fascicolo sulla prevenzione tanto che, malgrado la segnalazione del SISDE, il principale organo dell'antiterrorismo sostanzialmente ignorava chi fosse il professor Marco Biagi. Sempre nel documento della

Procura di Bologna si evidenzia che la riassegnazione della scorta, che fu rifiutata malgrado le esplicite indicazioni del servizio di sicurezza, avrebbe sicuramente impedito l'assassinio poiché, come testimoniano anche le risultanze degli interrogatori dei brigatisti recentemente arrestati, l'obiettivo fu scelto in quanto non era protetto.

Conclude sottolineando la doverosità di un approfondimento attraverso l'inchiesta parlamentare, che si basa su motivazioni più forti di quelle sottese all'istituzione di altre commissioni di inchiesta e sulle considerazioni del Comitato parlamentare di controllo e auspica che l'esame delle iniziative legislative in titolo si concluda prima della imminente ricorrenza dell'anniversario dell'assassinio di Marco Biagi.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), a nome del suo Gruppo, sostiene la richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi. Sottolinea la necessità di sviluppare gli strumenti tipici del sindacato parlamentare sull'operato dell'Esecutivo, che consentirebbero di rafforzare gli istituti democratici e il confronto politico, a suo giudizio spesso degradato in una contrapposizione fra la maggioranza e l'opposizione segnata da eccessi di decisionismo e da forme esasperate di ostruzionismo.

Sebbene si possa convenire che l'inchiesta parlamentare comporti eccessi burocratici, egli giudica non eccessivo il ricorso, in questo caso, alla Commissione di inchiesta poiché mancano strumenti più agili per realizzare l'approfondimento sulla vicenda, che appare invece necessario. Inoltre, giudica inopportuna l'analisi pregiudiziale fatta dal relatore per respingere la proposta di inchiesta, ritenendo che la valutazione su di essa debba basarsi esclusivamente sulle circostanze obiettive, quali l'omicidio di un collaboratore del Ministro del lavoro nei confronti del quale non era stata predisposta un'adeguata protezione.

Su richiesta del senatore VITALI (*DS-U*), il presidente PASTORE precisa che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo proseguirà in una seduta successiva, che sarà fissata tenendo conto dell'intenso lavoro che in questo periodo sta affrontando la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

– e **petizione n. 503** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2003.

Il relatore MALAN (*FI*) informa la Commissione che il Governo è in procinto di presentare una apposita iniziativa legislativa in materia di attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, come testimoniano, fra l'altro, le disposizioni relative al riequilibrio delle candidature nelle liste elettorali di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2791 che è all'esame della Commissione. In ogni caso, si riserva di predisporre una proposta di testo unificato per il caso che l'iniziativa del Governo possa ritardare.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(2791) *Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale*

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2494) CALDEROLI. – *Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo*

(2776) DATO. – *Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il senatore BASSANINI (DS-U) esprime il favore del suo Gruppo all'adeguamento della normativa sulle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo alle nuove regole stabilite in sede europea e alle disposizioni per il riequilibrio delle candidature nelle liste elettorali, supportate da un meccanismo sanzionatorio a suo giudizio abbastanza efficace. Non dimeno, egli avrebbe preferito che, nel caso di inottemperanza dell'obbligo di riservare una parte delle candidature alle donne, le stesse liste fossero invalidate e soprattutto che fossero previsti meccanismi incentivanti per l'effettiva elezione di candidate donne, come previsto dal disegno di legge n. 2776, presentato dalla senatrice Dato.

Manifesta perplessità, inoltre, sul meccanismo previsto per far valere l'incompatibilità con la carica di parlamentare europeo, ritenendo poco serio che il candidato, se eletto, possa rinunciare a quella carica, optando per la funzione ricoperta a livello nazionale.

Esprime dubbi anche sulla ipotesi di estendere il voto di preferenza, che tuttavia ritiene opportuno nella consultazione europea, laddove il meccanismo della lista bloccata potrebbe apparire penalizzante per la libertà di scelta degli elettori. Non critica dunque la scelta del Governo, ma sottolinea l'opportunità di tenere conto, se non altro, degli esiti del *referendum* nel quale i cittadini italiani si pronunciarono in favore della preferenza unica.

Manifesta poi il suo dissenso sull'ipotesi di abbinare le elezioni per il Parlamento europeo alle consultazioni amministrative e per l'elezione dei Consigli regionali, una coincidenza che, a suo giudizio, condiziona la libertà degli elettori di esprimersi in modo distinto sulla composizione di istituzioni fra loro affatto diverse. In proposito, osserva che nelle elezioni amministrative per i piccoli comuni la caratterizzazione politica dei candidati è assai più sfumata e talvolta assume un significato trasversale fra gli schieramenti politici nazionali poiché si fonda su programmi e prospettive locali, coerenti al principio di autonomia territoriale. Inoltre, si dovrebbe considerare che le elezioni per il Parlamento europeo si ispirano a un meccanismo proporzionale e non danno luogo all'espressione di un governo, mentre le consultazioni locali sono orientate alla formazione di una maggioranza stabile e di un governo, in base al principio della competizione bipolare, per cui è evidente, a suo avviso, la disomogeneità delle motivazioni di voto, che invece sarebbero confuse le une a danno delle altre.

Infine, manifesta apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 2791 in materia di sperimentazione di procedure per il conteggio informatico del voto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISegni DI LEGGE NN. 132 E CONNESSI

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), richiamando alcune notizie di stampa che hanno riferito impropriamente circa la posizione espressa dal suo Gruppo e da altri componenti della Commissione in ordine alla previsione del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ribadisce che tale orientamento è favorevole e chiede di proseguire e concludere nel corso della prossima settimana l'esame dei disegni di legge n. 132 e connessi limitatamente alla materia del mandato dei sindaci dei comuni minori e di rinviare ad altra sede l'esame delle ulteriori modifiche di natura ordinamentale proposte dal relatore con l'emendamento 1.1000. Solo in tal modo, a suo avviso, si consentirebbe alla Camera dei deputati di approvare definitivamente quella norma in tempo utile per la sua effettiva applicazione nelle imminenti elezioni amministrative.

Il senatore MALAN (*FI*) fa presente che anche la posizione assunta dal Gruppo Forza Italia è stata oggetto di notizie errate diffuse da alcuni organi di informazione.

Il presidente PASTORE osserva che l'emendamento 1.1000 presentato dal relatore Falcier, che egli condivide, introduce solo lievi modifiche all'ordinamento degli enti locali allo scopo di individuare con precisione una categoria di comuni ai quali si applicherebbe la norma sul terzo mandato dei sindaci. Tali modifiche, a suo giudizio, sono necessarie al fine di evitare una possibile dichiarazione di incostituzionalità. Del resto, si tratta di interventi sui quali la Commissione ha svolto un adeguato approfondimento.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

321^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito. Avverte altresì che è a disposizione presso la segreteria della Commissione la documentazione richiesta dal senatore Zancan in occasione dell'ultima seduta di esame dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare a lunedì 15 marzo 2004, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1899, già assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 24 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, avverte la Commissione che sono pervenute richieste di audizione da parte del Forum Permanente del Terzo Settore, da parte della Confederazione Cooperative Italiane, e da parte dell'Unioncamere. Dopo aver ricordato che tali soggetti sono già stati auditi nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo presso la Camera dei deputati, il presidente Antonino CARUSO propone che la Commissione proceda alle audizioni e che le stesse abbiano luogo in sede di Ufficio di Presidenza allargato.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(800) MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(1777) ALBERTI CASELLATI. - Disposizione concernenti il reato di manipolazione mentale

- e petizione n. 105 ad essi attinente.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, nonché dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 (testo 2) già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di martedì 17 febbraio 2004.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra i subemendamenti 1.100 (testo 2)/1, 1.100 (testo 2)/2, 1.100 (testo 2)/4 e 1.100 (testo 2)/6. In merito alla prima di tali proposte il senatore Fassone osserva che essa è volta, sostituendo la parola «fisici» con l'altra «materiali», ad ampliare l'ambito di applicazione della nuova fattispecie anche all'ipotesi in cui siano utilizzati mezzi diversi da quelli fisici, come, ad esempio, quelli chimici. Il subemendamento 1.100 (testo 2)/2 intende invece circoscrivere ulteriormente la portata della norma incriminatrice in questione definendo l'elemento soggettivo del reato in termini di dolo specifico. Infine il subemendamento 1.100 (testo 2)/4 eleva la pena massima prevista da cinque a sei anni soprattutto al fine di rendere possibile, in fase di indagini, il ricorso alle intercettazioni telefoniche.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) rinuncia a illustrare gli emendamenti 1.100 (testo 2)/3 e 1.100 (testo 2)/5.

Dopo un breve intervento del senatore GUBETTI (*FI*) - che rispetto al subemendamento 1.100 (testo 2)/1 riterrebbe preferibile si facesse esplicito riferimento all'uso di mezzi chimici - il relatore ZICCONI (*FI*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100 (testo 2)/1, non con-

dividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Gubetti, mentre si rimette alla Commissione sul subemendamento 1.100 (testo 2)/2, pur manifestando una personale preferenza al mantenimento sul punto della soluzione contenuta nell'emendamento 1.100 (testo 2) in quanto ritiene che la configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico potrebbe, in taluni casi, implicare eccessive difficoltà sul versante dell'accertamento processuale dei fatti.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), recependo un suggerimento del senatore ZICCONI (*FI*), modifica il subemendamento 1.100 (testo 2)/3 nel subemendamento 1.100 (testo 2)/3 (nuovo testo), di contenuto identico al subemendamento 1.100 (testo 2)/4.

Il relatore ZICCONI (*FI*) esprime quindi parere favorevole sul subemendamento testé riformulato dal senatore Callegaro e sul subemendamento 1.100 (testo 2)/4, nonché sul subemendamento 1.100 (testo 2)/6. Il parere è invece contrario sul subemendamento 1.100 (testo 2)/5.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.100 (testo 2)/1.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.100 (testo 2)/2.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 1.100 (testo 2)/3 (nuovo testo), di contenuto identico al subemendamento 1.100 (testo 2)/4.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.100 (testo 2)/5.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 1.100 (testo 2)/6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), modificato dai subemendamenti, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1777.

Il senatore MEDURI (*AN*) annuncia il voto favorevole essendo fortemente atteso l'intervento legislativo che la Commissione si accinge a licenziare in prima lettura in sede referente. Ciò premesso, non può però non rilevare come avrebbe preferito che nella nuova norma incriminatrice venissero previste pene più alte in considerazione della significativa gravità dei comportamenti considerati.

Manifesta infine il proprio disappunto per il fatto che la Commissione ha assunto come testo base il disegno di legge n. 1777, nonostante il disegno di legge n. 800, di cui egli è primo firmatario, sia stato presentato precedentemente.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Meduri che, se anche la Commissione ha preferito assumere, in sede di esame dei disegni in titolo, come testo base il disegno di legge n. 1777, la stessa Commissione poi, di fatto, è pervenuta all'approvazione di un testo che costituisce una completa riscrittura di entrambi i disegni di legge.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia, per così dire, «provvisoriamente», la sua astensione sul disegno di legge in titolo, in quanto non ritiene sia stata pienamente soddisfatta l'esigenza di delineare la nuova fattispecie incriminatrice in termini coerenti con il principio di determinatezza delle norme penali.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) annuncia il voto favorevole ritenendo di grande rilievo un'iniziativa della Commissione che si muove nella prospettiva di colmare un grave vuoto legislativo nell'ambito dell'ordinamento e manifestando, però, perplessità per il fatto che i livelli edittali di pena sono stati, a suo avviso, ridotti in maniera eccessiva rispetto alle proposte originarie.

Il senatore TIRELLI (*LP*), nell'annunciare anch'egli il voto favorevole, è invece convinto che la Commissione abbia elaborato una soluzione equilibrata, quanto mai opportuna in una materia delicata come quella oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) annuncia il voto favorevole manifestando comunque un certo rammarico per la mancata approvazione del subemendamento 1.100 (testo 2)/5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.100 (testo 2), come modificato dal subemendamento.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge n. 1777.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1777, autorizzandolo a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 800 e della petizione n. 105 ad essi attinente, ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2527) *Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(2691) *COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2527, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2691 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2691, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2527 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio scorso.

Su proposta del relatore Luigi BOBBIO (AN) la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2691 con quello del disegno di legge n. 2527.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 2691, il relatore sottolinea come tale iniziativa affronti, limitatamente alle sentenze di proscioglimento, una tematica che si ricollega a profili recentemente presi in considerazione dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge n. 1296 e congiunti in materia di ordinamento giudiziario relativamente, in particolare, alla materia disciplinare.

Interviene quindi il senatore FASSONE (DS-U) il quale, soffermandosi sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2527, sottolinea innanzitutto come nello stesso appaia superfluo il rinvio all'articolo 410, comma 3, del codice di procedura penale, in quanto tale rinvio deve ritenersi assorbito nel precedente rinvio all'articolo 127, comma 5, dello stesso codice, che a sua volta fa rinvio al comma 1 del medesimo articolo 127, il quale prevede che l'avviso contenente la data dell'udienza debba essere comunicato alle parti, ai difensori, e alle altre persone interessate.

Sempre in merito all'articolo 1 poi non appare, più in generale, condivisibile una soluzione che nel prevedere la possibilità di proporre appello contro l'ordinanza di archiviazione prevede, mediante il rinvio al citato articolo 127, che avverso l'ordinanza della Corte d'appello possa essere ulteriormente proposto ricorso per Cassazione. Ritiene infatti che, nel caso di specie, i due rimedi debbano essere considerati alternativi l'uno all'altro e, quindi, se si sceglie di prevedere la possibilità di proporre appello dovrebbe coerentemente prevedersi la non ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello. Si tratterebbe di una soluzione che non presenterebbe peraltro nessun problema di legittimità costituzionale, in quanto l'articolo 111 della Costituzione impone la ricorribilità per Cassazione, oltreché dei provvedimenti sulla libertà personale, delle sole sentenze, e non anche delle ordinanze.

Non avendo osservazioni sull'articolo 2, il senatore Fassone (DS-U), passa all'articolo 3 il quale pone problematiche che richiedono, a suo parere, una approfondita riflessione. Infatti, dopo aver ricordato che la previsione delle cause di inammissibilità, va rinvenuta innanzitutto nell'arti-

colo 591 del codice di procedura penale – che individua in generale le cause di inammissibilità dei mezzi di impugnazione – e poi, specificamente per il ricorso per Cassazione, nel comma 3 dell'articolo 606 dello stesso codice, l'oratore osserva come il quadro procedurale delineato nei nuovi commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 610 del codice di procedura penale, come introdotti dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2527, non copra l'intera area delle cause di inammissibilità, come sarebbe invece necessario. Le disposizioni richiamate infatti non precisano quale sia il modulo procedurale da seguire, ad esempio, nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione sia inammissibile in quanto proposto da chi non ha interesse, ovvero perché in esso non sono enunciati i capi o i punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione, o perché l'atto di impugnazione non è stato presentato ritualmente in cancelleria, ovvero ancora perché si riferisce ad un'ordinanza emessa nel corso del dibattimento.

È sua personale opinione che, per quanto riguarda le cause di inammissibilità di questo genere che hanno carattere prevalentemente formale, sarebbe senz'altro preferibile un ritorno alla soluzione contenuta nell'articolo 207 del vecchio codice di procedura penale, attribuendo al giudice *a quo* la competenza a dichiarare l'inammissibilità, con l'ulteriore cautela che lo stesso debba pronunciare in diversa composizione. Se anche non si condividesse un'impostazione così radicalmente innovativa, rimane però comunque la necessità di un intervento sull'articolo 3 del disegno di legge n. 2527 che corregga le lacune evidenziate in quanto, in mancanza di ciò, alla luce della modifica apportata all'articolo 615 del codice di procedura penale, dal successivo articolo 5 del disegno di legge, risulterebbe, tra l'altro, inopportuno ampliato il novero dei casi in cui la Corte, non potendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso, deve rigettarlo.

Sotto un diverso punto di vista ritiene poi eccessiva, e rischiosa sul piano operativo, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del nuovo comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale. La stessa infatti gli appare formulata in modo da configurare un vero e proprio diritto del difensore ad essere sentito, qualora lo stesso avanzi una richiesta in tal senso. Una soluzione di questo tipo però avrebbe un impatto fortemente negativo sul carico di lavoro della Corte di Cassazione e appare sovradimensionata rispetto alla condivisibile esigenza di tutela del diritto di difesa ad essa sottesa.

Il senatore Fassone conclude quindi il suo intervento riservandosi di approfondire ulteriormente altri aspetti del disegno di legge n. 2527 in sede di esame degli emendamenti.

Segue un breve intervento del relatore Luigi BOBBIO (AN) che non ritiene condivisibile l'interpretazione dell'ultimo periodo del nuovo comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2527, testé affacciata dal senatore Fassone, pur facendo presente che, se dovessero emergere dubbi al riguardo, la Commissione potrebbe valutare senz'altro la possibilità di precisare ulteriormente la formulazione della richiamata disposizione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,40.

322^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 57.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) illustra l'emendamento 57.2, ed esprime parere contrario sull'emendamento 57.1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 57.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati l'emendamento 57.2 nonché l'articolo 57 come emendato.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 58.1.

Dopo che il relatore BUCCIERO (AN) ha espresso parere favorevole sull'emendamento 58.1, soppressivo dell'articolo 58, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 59.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) esprime parere contrario sull'emendamento 59.1, soppressivo dell'articolo 59.

Posto ai voti, è quindi approvato il mantenimento dell'articolo 59.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 60.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) esprime parere contrario sull'emendamento 60.1, soppressivo dell'articolo 60.

Posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 60.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 61.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) esprime parere contrario sull'emendamento 61.1, soppressivo dell'articolo 61.

Posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 61.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 62.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) esprime parere contrario sull'emendamento 62.1, soppressivo dell'articolo 62.

Posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 62.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 63.1, 63.2, 63.3, 63.4 e 63.5.

Il relatore BUCCIERO (AN) illustra gli emendamenti 63.6,e 63.7 sottolineando come la prima di tali proposte emendative sia volta, da un lato, a raccordare in modo più efficace l'articolo 63 con il successivo articolo 64 e, dall'altro, a riformulare il comma 3 di tale articolo tenendo conto di alcuni spunti contenuti nell'emendamento 63.3. L'emendamento 63.7 intende invece riformulare in modo tecnicamente più corretto il comma 4 dell'articolo 63.

Dopo interventi del senatore Luigi BOBBIO (AN) e del presidente Antonino CARUSO, il relatore BUCCIERO (AN) esprime parere contrario sugli emendamenti 63.1, 63.2, 63.3, 63.4 e 63.5.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 63.1 e 63.2.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 63.6.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 63.3.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 63.7; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 63.4.

Sull'emendamento 63.5 il presidente Antonino CARUSO rileva come esso debba ritenersi logicamente collegato agli emendamenti in precedenza accantonati aventi come primo firmatario il senatore Fassone e volti a limitare, ai soli investigatori privati autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive, l'ambito di operatività del nuovo ordine professionale.

Il relatore BUCCIERO (AN) concorda con la considerazione di ordine procedurale fatta dal Presidente, ma ritiene che a questo punto dell'esame la questione possa essere definitivamente superata nel senso di non accogliere l'impostazione limitativa prospettata dal senatore Fassone.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 63.5.

Posto ai voti è approvato l'articolo 63 come emendato.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 64.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) illustra gli emendamenti 64.2 e 64.0.1 sottolineando come quest'ultimo, tra l'altro, recepisca anche il parere reso dalla Commissione Bilancio sul disegno di legge in esame. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 64.1

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 64.1, l'emendamento 64.2, l'articolo 64 come emendato, e l'emendamento 64.0.1.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1777**Art. 1.****1.100 (testo 2)/1**

FASSONE

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al primo capoverso sostituire la parola: «fisici» con la seguente: «materiali».

1.100 (testo 2)/2

FASSONE

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al primo capoverso dopo le parole: «pone taluno» inserire le seguenti: «al fine di ricavarne un vantaggio ingiusto».

1.100 (testo 2)/3

CALLEGARO

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al primo capoverso, sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da uno a sei anni».

1.100 (testo2)/3 (Nuovo testo)

CALLEGARO

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al primo capoverso sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

1.100 (testo2)/4

FASSONE

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al primo capoverso sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

1.100 (testo2)/5

CALLEGARO

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«2. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo o al fine di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero a commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

1.100 (testo2)/6

FASSONE

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso art. 613-bis, al secondo capoverso dopo le parole: «che promuove» inserire le seguenti: «o pratica».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490**Art. 57.****57.2**

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «, dall'elenco o dal registro» e dopo le parole: «dagli interessati» inserire le altre: «e dal pubblico ministero», nonché dopo le parole: «per gli interessati» inserire le altre: «e per il pubblico ministero».

Art. 63.**63.6**

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 64» e al comma 3 dopo le parole: «previa istanza» inserire le altre: «al commissario straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 64» e sostituire la parole da: «della dichiarazione di proseguimento» fino alla fine del medesimo comma 3, con le altre: «copia dell'ultima dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata per l'anno in corso hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli investigatori privati».

63.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A partire dal termine di dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 64, sono abrogate tutte le norme o parti di norme di legge e regolamento che abbiano ad oggetto l'attività di investigazione o ricerca o raccolta informazioni per conto di privati, incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme

abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.».

Art. 64.

64.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le altre: «di concerto con il Ministro dell'interno» e al comma 3 dopo le parole: «commissario straordinario» inserire le altre: «o persona da lui delegata».

64.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«64-bis.

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Agli eventuali nuovi oneri si provvede mediante i proventi delle quote annuali e dei contributi definiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *h*).

2. L'iscrizione per la prima volta è subordinata al pagamento di una tassa determinata dal commissario straordinario in relazione ai prevedibili oneri di primo impianto degli albi e degli ordini».

Art. 57.

57.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 58.

58.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 59.

59.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 60.

60.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 61.

61.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 62.

62.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 63.**63.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

63.2

GIULIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività d'investigazione o ricerche o raccolta informazioni per conto di privati, in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o di investigazione penale difensiva in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, possono continuare ad esercitare tali attività autorizzate, in base alle norme vigenti prima della predetta data, e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

63.3

GIULIANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività d'investigazione o ricerche o raccolta informazioni per conto di privati, in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o di investigazione penale difensiva in quanto autorizzati ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, fino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istanza ed allegando alla stessa copia autentica dell'atto autorizzatorio e della copia della ultima dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata per l'anno in corso, hanno diritto ad essere iscritti automaticamente all'albo degli investigatori privati, ed in tal modo sono abilitati a pieno titolo all'esercizio della professione».

63.4

GIULIANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A partire dal termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme o parti di norme di legge e regolamento che abbiano ad oggetto l'attività di investigazione o ricerca o raccolta informazioni per conto di privati, incompatibili con le disposizioni della presente legge, quali gli articoli 115, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 221, 254, 257, 258, 259, 260 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge».

63.5

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Al comma 5, sostituire l'articolo 222, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 222 (*Investigatori Privati*) – 1. Gli investigatori privati iscritti all'albo professionale sono autorizzati a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice».

Art. 64.**64.1**

PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due senatori» con le seguenti: «due scrutatori».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

465^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) in qualità di relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta precedente, ha accantonato l'esame dell'emendamento 1.0.1/61 di cui al fascicolo I e iniziato l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo da 1.211 a 1.0.25, contenuti nel fascicolo III, su una parte dei quali ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine ai rimanenti emendamenti del medesimo fascicolo già illustrati, propone di rendere avviso favorevole sulle proposte 1.211, 1.52, 1.317, 1.214, 1.320, 1.217, 1.323, 1.281, 1.131, 1.229, 1.335, 1.230, 1.336, 1.130, 1.232, 1.338, 1.132, 1.129, 1.233, 1.234, 1.339, 1.237, 1.340, 1.240, 1.358, 1.135, 1.282, 1.243, 1.343, 1.91, 1.247, 1.346, 1.355, 1.248, 1.347, 1.249, 1.348, 1.252, 1.349, 1.250, 1.251, 1.350, 1.280, 1.352, 1.253, 1.351, 1.254, 1.353, 1.256, 1.259, 1.257, 1.356, 1.258, 1.357, 1.283, 1.142, 1.141, 1.0.13, 1.0.11, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.18, 1.0.17, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24 e 1.0.25, pur tenuto conto che su alcune di esse

vi è l'avviso contrario del Governo, in quanto recano una copertura finanziaria assolutamente sovrabbondante in confronto agli oneri da essi determinati.

Ritiene poi opportuno che la Commissione esprima parere contrario, ai sensi del citato articolo 81, sugli emendamenti 1.21 (parere che potrà essere riveduto in presenza di un'eventuale riformulazione dell'emendamento stesso, tesa ad escludere i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che risultano dall'attuale testo) e 1.22 (che appare manifestamente oneroso). Esprime, poi, avviso contrario (senza richiamo però all'articolo 81 della Costituzione) sull'emendamento 1.106 (nel presupposto che le forme pensionistiche ivi richiamate siano quelle di carattere complementare), e sugli analoghi 1.30 e 1.369 (in quanto non appaiono sufficientemente chiari i possibili effetti finanziari).

Viceversa, propone avviso favorevole sull'emendamento 1.32 (in quanto, rispetto al testo, limita fino al 2015 il beneficio della riduzione delle aliquote dei versamenti contributivi), formula avviso contrario sull'emendamento 1.133 (i cui effetti finanziari appaiono sostanzialmente incerti), nonché avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.36, 1.38 e 1.37, le cui disposizioni comportano oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Ritiene, poi, che dovrebbe essere reso dalla Commissione parere contrario sulla proposta 1.41, non essendo possibile valutarne in maniera certa le implicazioni finanziarie, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.65 e 1.63, le quali appaiono invece chiaramente onerose, a meno che non vengano opportunamente riformulate: nel qual caso la Commissione potrebbe eventualmente rivedere il suddetto parere.

Con riferimento, quindi, agli emendamenti da 2.4 a 8.0.9 contenuti nel fascicolo IV, esprime avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19, che tenuto conto dell'assenza o della palese incongruità della copertura eventualmente associata, sembrano recare maggiori oneri o minori entrate, peraltro da quantificare, rispetto alla legislazione vigente. Esprime, infine, avviso favorevole sui rimanenti emendamenti del III fascicolo, nel presupposto che, ove approvati, siano riformulati in sede di coordinamento compatibilmente con le condizioni già rese sul testo, ad eccezione delle proposte 1.139, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10 e 1.0.9, di cui propone di rinviare l'esame unitamente alla citata proposta 1.0.1/61.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene sull'emendamento 1.21, osservando che la sua formulazione non esclude la possibilità di oneri a carico delle regioni. In merito agli emendamenti 1.106 (la cui formulazione non consente, peraltro, di chiarire se ci si riferisca a forme pensionistiche pubbliche o private e quali benefici derivino eventualmente dagli ulteriori contributi versati su base volontaria), 1.30 e 1.369, rileva poi la necessità di adeguati calcoli attuariali, al fine di valutare se possano effettivamente determinare un prolungamento della deducibilità dei contributi a

fondi pensione complementari, al momento non chiaramente determinabile.

Riguardo alla proposta 1.133, tenuto conto che essa si riferisce al testo originario del disegno di legge in esame, che stabilisce l'obbligo del conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) a forme di previdenza integrativa, ritiene opportuno, nel merito, che a tali conferimenti siano assicurati rendimenti almeno comparabili a quello attualmente garantito per legge ai lavoratori sul TFR. Evidenzia, tuttavia, la possibile onerosità della proposta dal punto di vista finanziario, nel caso di fondi pensione di natura pubblicistica (in quanto obbligherebbe lo Stato a garantire un rendimento minimo sugli stessi), pur sottolineando che i nuovi emendamenti del Governo rendono il conferimento del TFR non più obbligatorio ma volontario.

Ritiene, poi, manifestamente onerosi gli emendamenti 1.36 (a suo giudizio peraltro discutibile anche nel merito, in quanto imporrebbe per legge ai pensionati il momento in cui possono riscuotere la pensione) e 1.38 (tenuto anche conto che altre disposizioni di legge già prevedono il potenziamento dell'organico della COVIP), mentre più incerti appaiono gli effetti onerosi dell'1.41, per il quale servirebbe una valutazione su base attuariale. Infine, evidenzia la palese onerosità delle proposte 1.2, 1.65 e 1.63, che, nell'attuale formulazione, potrebbero estendere i benefici fiscali della futura previdenza complementare anche agli enti previdenziali privatizzati già operanti (che non sono complementari ma obbligatori per le rispettive categorie).

Il senatore MICHELINI (*Aut*) fa presente che, a suo avviso, non sussistono profili di onerosità per la finanza pubblica relativamente alle proposte 1.21 (i cui costi non gravano necessariamente sulle regioni) e 1.30 (posto che la tassazione della rendita pensionistica non verrebbe eliminata ma semplicemente posticipata al momento in cui il beneficiario sceglie di goderne).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso già espresso nelle precedenti sedute sugli emendamenti esaminati, confermando in particolare la contrarietà sulle proposte 1.106, 1.30, 1.369, 1.2, 1.65 e 1.63.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) propone, quindi, di esprimere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo di cui al fascicolo III, ad eccezione delle proposte 1.139, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10 e 1.0.9, nonché le proposte 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19 di cui al fascicolo IV, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.21, 1.22, 1.36, 1.38, 1.37, 1.2, 1.65, 1.63, 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1,

4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19, nonché parere contrario sulle proposte 1.106 (nel presupposto che le disposizioni ivi contemplate si riferiscano alle forme pensionistiche complementari), 1.30, 1.369, 1.133, 1.41 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo».

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal Presidente relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,05.

466^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) in qualità di relatore, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha reso parere su alcuni emendamenti contenuti nel fascicolo III. In relazione ai restanti emendamenti sui quali la Commissione non ha ancora reso parere, propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.9, 3.11, 3.0.4, 8.0.6, 8.0.3, 5.1, 5.3, 6.0.3, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.8, 6.0.6, 6.0.9, 7.17, 8.1, 8.7, 8.3, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.9 e 7.1, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Propone, altresì, di rendere parere non ostativo sui restanti emendamenti, nel presupposto già reso in occasione dei precedenti pareri. In particolare, sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.3, 2.9, 2.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.4, 3.9, 3.7, 3.6, 3.8, 5.4, 5.0.1, 6.28, 6.30, 6.0.7, 7.8 e 7.4 propone di esprimere avviso favorevole in quanto recanti clausole di copertura eccedenti rispetto agli oneri da essi stessi recati.

Dopo l'intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) sulla proposta 1.93, volto a rilevare l'opportunità di rendere un avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'emendamento in questione non appare palesemente scoperto dal punto di vista finanziario, prende la parola il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, per ribadire l'opportunità di esprimere un avviso contrario indicando la citata norma costituzionale.

Al senatore FERRARA (*FI*), che interviene per esprimere alcune perplessità sull'avviso espresso sulla proposta 1.94, replica il PRESIDENTE *relatore* (*FI*) confermando l'avviso contrario in quanto l'emendamento determina un mancato risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene, poi, sull'emendamento 1.0.5 per concordare con l'avviso contrario del relatore in quanto esso – pur determinando un risparmio di spesa negli anni in cui il trattamento di quiescenza non verrebbe erogato – determina successivamente un maggior onere a carico della finanza pubblica, per il riconoscimento, nel regime retributivo, di un trattamento previdenziale migliore rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

Sull'emendamento 3.5 si apre un dibattito in cui intervengono il PRESIDENTE *relatore* (*FI*) ed il senatore MORANDO (*DS-U*) per fare chiarezza sul regime previdenziale applicato, a legislazione vigente, ai lavoratori occasionali, al fine di valutare l'effetto finanziario della proposta emendativa in questione.

Su proposta del PRESIDENTE *relatore* (*FI*), la Commissione conviene, infine, di accantonare l'emendamento 3.5.

Ad una richiesta di chiarimenti sugli emendamenti 3.0.4, 8.0.6 e 8.0.3 avanzata dal senatore GRILLOTTI (*AN*), replica il presidente relatore AZ-

ZOLLINI (*FI*) rilevando che essi presentano un contenuto analogo alla proposta 1.0.5 e ribadendo l'avviso contrario.

Sugli emendamenti 6.23 e 6.0.10 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per sottolineare alcuni profili finanziari critici legati al riconoscimento di un regime contributivo migliore rispetto a quello previsto dalla cosiddetta «legge Dini». Come dimostrato dall'esperienza, seppure i maggiori oneri siano apparentemente posti a carico di enti aventi natura privatistica, tuttavia, alla fine sono stati sempre posti a carico della finanza pubblica.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) pur convenendo con le osservazioni svolte dal senatore Morando, propone, invece, di esprimere avviso contrario, con l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'ultimo periodo delle proposte in questione ed avviso contrario, senza indicazione della suddetta norma costituzionale, sulle restanti parti.

In merito alle proposte 6.24 e 6.36, dopo l'intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) volto a rilevare come la soppressione della parola «specifica» escluderebbe l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, prende la parola il PRESIDENTE *relatore* (*FI*) per proporre di rendere avviso favorevole condizionato nel senso proposto dal senatore Morando.

Si apre, poi, un dibattito sull'emendamento 7.2, in cui intervengono il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), per esprimere un avviso contrario, senza tuttavia l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'emendamento in questione – seppure volto a riformulare il testo del provvedimento in titolo per accogliere i rilievi della Commissione affari costituzionali – non consente di escludere la possibilità di determinare riflessi finanziari negativi, il senatore MORANDO (*DS-U*), per esprimere il proprio avviso contrario alla proposta del Presidente in quanto, in un provvedimento in cui è prevista, tra l'altro, allo stato, la decontribuzione, una formulazione dell'articolo 7 così «affievolita» – quale quella indicata nella proposta 7.2 – appare suscettibile di determinare seri riflessi per la finanza pubblica, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per ribadire l'avviso contrario del Governo in merito all'emendamento in questione.

Interviene, infine, il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) per ribadire la proposta di esprimere avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma, poi, l'avviso contrario del Governo sulle proposte 7.1, 7.8, 7.4, 7.17, 7.16, 7.5, 7.18 e 7.6 in quanto, modificando la clausola di copertura, pregiudicano l'assetto finanziario del provvedimento.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) conviene con l'avviso del Governo sulle proposte 7.17, 7.16 e 7.1, proponendo, però, un avviso favorevole sulle restanti proposte testé citate, tenuto conto, peraltro, del parere reso sul testo.

Sulla proposta 8.0.1, dopo l'intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO volto a confermare l'avviso favorevole del Governo, prende la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare che essa determina un grave pregiudizio per la finanza pubblica in quanto la perequazione ivi prevista sembra posta a carico dei fondi previdenziali dell'INPS.

Dopo l'intervento del senatore FERRARA (*FI*), volto a ribadire la neutralità finanziaria dell'emendamento in questione, giacché l'onere della perequazione è posto a carico dei datori di lavoro, il PRESIDENTE relatore (*FI*) propone di rendere un parere contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito alle proposte 8.0.7 e 8.0.8, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime poi l'avviso contrario del Governo.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) precisa che la proposta 8.0.7 non appare presentare profili critici dal punto di vista finanziario, mentre propone di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nella proposta 8.0.8.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per esprimere l'avviso conforme al relatore sulla suddetta proposta.

Si passa, quindi, all'esame della proposta 3.5, dianzi sospeso.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) fa presente che l'emendamento in questione, tenuto conto della modifica da ultimo introdotta dal decreto-legge n. 269 del 2003, determina una riduzione dei risparmi attesi non scontati a legislazione vigente. Propone, pertanto, di esprimere avviso favorevole in conformità ai pareri già resi su analoghe proposte.

Si passa, quindi, all'esame della proposta 1.0.1/61, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso contrario del Governo sulla proposta 1.0.1/61.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), tenuto conto delle considerazioni testé svolte, propone di esprimere avviso contrario sulla proposta 1.0.1/61, anche considerato che l'attuale formulazione non consente di escludere maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'eventualità in cui vengano definiti accordi collettivi più onerosi rispetto a quelli vi-

genti, antecedentemente all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo. Tuttavia, ove fosse ripresentata una riformulazione volta a circoscrivere i criteri temporali di riferimento, l'avviso della Commissione potrebbe essere rivisto.

Si passa quindi all'esame degli ulteriori emendamenti del Governo 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7, dei relativi subemendamenti, nonché degli ulteriori emendamenti indicati nei supplementi n. 1 e n. 2 al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) in qualità di relatore, avverte che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti, tra cui le proposte 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7 del Governo ed i relativi subemendamenti. In relazione all'emendamento 1.0.1/1000 del Governo, per la parte che sostituisce il comma 1 dell'articolo 1-*ter* dell'emendamento 1.0.1, rinvia alle osservazioni della nota del Servizio del bilancio in ordine alla stima dei risparmi derivanti dalle nuove disposizioni proposte in materia di posticipo del pensionamento di anzianità. Al riguardo, rileva che la relativa relazione tecnica non indica gli effetti derivanti dall'introduzione o dal potenziamento di agevolazioni in favore dei lavoratori che svolgono attività usuranti e delle lavoratrici madri, di cui al comma 2 dell'articolo 1-*ter*, e che occorre acquisire conferma che i risparmi stimati in ordine alla spesa pensionistica siano intesi al netto degli effetti fiscali indotti. D'altro canto, la verifica della quantificazione degli stessi è resa meno agevole dalla mancata indicazione analitica degli effetti finanziari ascrivibili, rispettivamente, all'irrigidimento del sistema delle cosiddette «finestre» di accesso alle pensioni di anzianità e dalla soppressione della facoltà di continuare ad accedere al pensionamento con i requisiti anagrafici e contributivi attualmente vigenti optando per il sistema interamente contributivo di calcolo del trattamento pensionistico. Fa presente, inoltre, che il Servizio del bilancio sottolinea l'esigenza di acquisire dati più analitici sulla quantificazione dei risparmi connessi al posticipo nell'erogazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Segnala, poi, che la relazione tecnica conferma, nel lungo periodo, a partire dal 2040, un incremento della spesa pensionistica rispetto a quella attesa a legislazione vigente, in quanto, a fronte di risparmi pensionistici stabili, si saranno stratificate leve di pensionati che percepiranno assegni di importo medio più elevato dell'attuale. Per quanto concerne l'articolo 1-*quinqies*, introdotto dal medesimo emendamento 1.0.1/1000, con il quale si dispone che continuano ad applicarsi, anche dopo il 2008 e nel limite massimo di 10.000 lavoratori, le vigenti disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità in favore dei lavoratori collocati in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà di settore, il Servizio del bilancio sottolinea la possibile emersione di un profilo finanziario problematico connesso all'eventualità di un contenzioso giudiziario in merito al suddetto limite quantitativo posto per l'intervento derogatorio alla legislazione vigente. La questione richiama quella più generale configuratasi in relazione alle novità introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2002 in ordine al regime

di copertura delle leggi ordinarie. In questo caso il problema si pone con riferimento alla coesistenza tra diritti soggettivi e tetti di spesa, in questo caso rappresentati dal limite massimo di soggetti interessati alla deroga.

In merito ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.0.1/1000 riscontra l'esigenza di valutare se non derivino effetti finanziari dalla proposta 1.0.1/1000/77, che sopprime la verifica decennale del coefficiente di trasformazione. Occorre inoltre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dalla proposta 1.0.1/1000/41, al fine di verificare la congruità della relativa copertura.

Per quanto concerne, poi, gli ulteriori emendamenti del Governo 1.1000 e 1.1001, non rileva osservazioni. Occorre tuttavia valutare, con riferimento ai relativi subemendamenti, la proposta 1.1000/55, in relazione agli effetti finanziari dell'estensione al pubblico impiego, ivi espressamente prevista, delle disposizioni sul conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, in quanto essa appare configurata in termini meno gradualisti di quanto previsto nel contesto del provvedimento in esame. L'oratore segnala, inoltre, la proposta 1.1000/36, in quanto sembra recare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rileva, altresì, l'opportunità di valutare gli eventuali effetti derivanti dalla facoltà di trasferire la posizione individuale dai fondi pensione complementari gestiti da soggetti pubblici a quelli privati prevista nella proposta 1.1000/56.

In relazione all'emendamento 3.0.7 del Governo osserva che occorre acquisire conferma della possibilità di assicurare l'invarianza di spesa dall'elevazione del numero dei componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale, da 15 a 20, attraverso la rideterminazione, prevista dal comma 2, della relativa remunerazione (verificando altresì se il medesimo meccanismo è applicabile per assicurare che non derivino oneri dall'introduzione della figura del Presidente del nucleo stesso, in quanto aggiuntiva rispetto a quella del coordinatore ricoperta, anziché da uno dei componenti, con un distacco di un dirigente del Ministero del lavoro). Non riscontra infine profili meritevoli di osservazioni, per quanto di competenza, in ordine ai restanti subemendamenti riferiti ai citati ulteriori emendamenti 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7, tenuto conto, tra l'altro, del parere di nulla osta già reso dalla Commissione su emendamenti corredati da una maxi copertura ovvero su altri che sopprimono o riducono risparmi – non scontati nei saldi vigenti, né richiamati nel parere reso sul testo in relazione alla copertura del provvedimento – recati dal disegno di legge e dalle proposte emendative del Governo.

Sugli ulteriori emendamenti contenuti nei supplementi 1 e 2, rileva, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.0.1/38, 6.37, 8.0.10 e 8.0.11. Non rileva, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine alle restanti proposte, nel presupposto già in precedenza richiamato nei precedenti pareri resi.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,25.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore sugli ulteriori emendamenti del Governo 1.000, 1.1001 e 1.0.1/1000, illustra una nota di chiarimenti, con allegata una tabella, che viene riprodotta in allegato al resoconto della presente seduta. Ribadisce quindi che i risparmi di spesa pensionistica, in presenza di un mero effetto di posticipo del pensionamento, sono valutati sulla base dell'intero trattamento pensionistico lordo, essendo l'effetto fiscale indotto più che compensato dal maggiore prelievo fiscale sulle retribuzioni percepite dal lavoratore.

In risposta all'osservazione che la relazione tecnica non indica separatamente gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.1/1000 del Governo, riguardo alle disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento, alla modifica del sistema delle decorrenze per il pensionamento stesso (cosiddette «finestre»), e al posticipo nell'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, rinvia alla citata tabella, in cui vengono indicati analiticamente i diversi effetti riconducibili alle disposizioni contenute nella proposta emendativa in questione.

Sottolinea poi che il subemendamento 1.0.1/1000, rispetto al testo originario dell'emendamento 1.0.1, come peraltro evidenziato nella connessa relazione tecnica, da un lato introduce una maggiore flessibilità e gradualità relativamente alla maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione di anzianità, ma dall'altro, oltre a modificare il sistema delle decorrenze o «finestre», esclude la possibilità (precedentemente prevista fino al 2015) di poter accedere alla stessa pensione di anzianità con i requisiti attualmente vigenti optando per un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo. Rileva infatti che tale possibilità, prevista nella versione originaria dell'emendamento 1.0.1, aveva comportato di fatto, nella valutazione dei conseguenti effetti finanziari, una riduzione delle complessive economie che sarebbero potute derivare dall'applicazione del solo requisito dei 40 anni di contributi all'intera collettività interessata. Tale riduzione dei risparmi era crescente negli anni a partire dal 2008 e stimabile nell'ordine di circa 1,3 miliardi di euro nel 2010, successivamente crescenti fino a 1,5 miliardi, considerando anche gli effetti relativi all'erogazione dell'indennità di buona uscita dei dipendenti pubblici che, in termini di mera spesa pensionistica e al netto degli effetti fiscali, era pari a circa 1 miliardo di euro nel 2010 per poi divenire crescente fino ad un massimo di 1,3 miliardi.

Rispondendo poi alle richieste di chiarimenti formulate dai senatori Morando e Ripamonti nel corso della seduta pomeridiana di ieri, circa l'effettiva persistenza dei requisiti minimi di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento di anzianità nei sistemi retributivo, misto e contributivo, evidenzia che tali requisiti non vengono sostanzialmente mutati dagli ulteriori emendamenti presentati dal Governo. Precisa infatti che, per quanto riguarda il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per il pensionamento di anzianità nel sistema retribuito e misto, il subemendamento 1.0.1/1000 conferma l'anzianità minima di 35 anni in presenza del requisito anagrafico previsto, ovvero di 40 anni indipendente-

mente dall'età, mentre, per quanto riguarda i lavoratori la cui pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, fa presente che all'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), il subemendamento prevede che – oltre alla possibilità di accesso con gli stessi requisiti stabiliti per pensionamento di anzianità nel sistema retributivo e misto – il requisito di età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, venga elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Non vengono quindi modificati gli altri requisiti di accesso previsti dal suddetto articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 (anzianità contributiva minima di 5 anni ed importo pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale, con le eccezioni indicate al secondo periodo del medesimo comma 20).

In relazione all'emendamento del Governo 3.0.7, conferma infine che l'invarianza degli oneri è assicurata dalla rideterminazione della remunerazione dei componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), nel prendere atto delle significative novità introdotte rispetto al testo originario del disegno di legge n. 2058 dai nuovi emendamenti presentati dal Governo, si sofferma in particolare sulla soppressione delle norme concernenti la decontribuzione, ossia la riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori neo-assunti. Ricorda, infatti, che la Commissione bilancio aveva evidenziato i forti rischi di riduzione del gettito fiscale associati a tali disposizioni, cercando di introdurre opportuni correttivi nel parere reso sul testo alla Commissione di merito. Giudica pertanto positivamente la soppressione delle suddette norme, che conferma a suo avviso le perplessità emerse nel corso del dibattito sull'efficacia del relativo meccanismo di copertura finanziaria, che rinviava alla legge finanziaria il reperimento delle risorse e, quindi, l'emanazione dei necessari decreti delegati, ribadendo che tale meccanismo, già discutibile in presenza di oneri chiaramente quantificabili, appare quanto mai incerto e rischioso quando vi siano oneri, come quelli legati alla decontribuzione, non esattamente determinabili, in quanto legati alla futura evoluzione del mercato del lavoro e all'equilibrio tra uscite dei lavoratori attualmente in servizio e ingressi dei nuovi assunti.

Relativamente alle disposizioni che introducono incentivi per favorire la permanenza sul posto di lavoro anche oltre la maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, confermate anche dai nuovi emendamenti del Governo, ribadisce le perplessità già esposte nelle precedenti sedute, ritenendo tuttavia apprezzabile il fatto che il Governo non associ più a tali incentivi significativi risparmi di spesa. Tale più prudente valutazione, a suo avviso, consentirà di avviare in maniera più controllata la sperimentazione dei suddetti incentivi, limitando gli eventuali effetti negativi sul bilancio dello Stato (dati dal rapporto tra i risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle pensioni e gli esborsi legati agli incentivi da corrispondere) e permettendo di adottare, ove necessario, adeguati correttivi.

Ritiene poi apprezzabile, da un punto di vista sociale, l'ipotesi di introdurre specifici benefici per i lavoratori che svolgono attività usuranti e le lavoratrici madri, ma sottolinea ancora una volta che si tratta di disposizioni fortemente onerose, sulla cui copertura ritiene elusiva ed insoddisfacente la risposta del Governo. Analogamente, esprime insoddisfazione per la risposta concernente l'incremento della spesa pensionistica rispetto a quella prevista a legislazione vigente che, in base ai dati forniti dallo stesso Governo, si determinerà a partire dal 2040, in quanto il rinvio dei pensionamenti, mentre darà evidentemente risparmi nel breve periodo, nel medio-lungo termine comporterà un aumento dei costi a causa dello stratificarsi di leve di pensionati che percepiranno assegni di importo medio più elevato dell'attuale.

Al riguardo, richiama l'esigenza di valutare i complessivi andamenti della spesa pensionistica con riferimento ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in analogia a quanto avviene nel settore privato per le prestazioni assicurative, evidenziando come tale visione sistemica risulti spesso assente nell'ambito della riforma previdenziale proposta dal Governo.

Fa poi presente il rischio insito nella norma che prevede che continuino ad applicarsi anche dopo il 2008, sia pure nel limite massimo di diecimila lavoratori, le vigenti disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità in favore dei lavoratori collocati in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà di settore. Tale disposizione, infatti, sembra introdurre un diritto soggettivo alle suddette agevolazioni che, considerato l'alto numero di crisi economiche diffuse nei vari comparti produttivi, potrebbe estendere la platea dei beneficiari ben oltre il limite di diecimila unità ivi previsto, con la conseguenza che verrebbe sicuramente compromesso l'equilibrio finanziario legato al provvedimento in esame, non essendo certamente applicabile il meccanismo di controllo degli oneri del decreto «taglia-spese».

Circa l'emendamento 1.0.1/1000/77 ritiene che la Commissione debba rendere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, eliminando il meccanismo di verifica decennale in campo previdenziale, impedirebbe di fatto di adottare i correttivi che si possono rendere necessari nel corso degli anni, in considerazione anche degli inevitabili mutamenti in campo demografico. Ricorda, infatti, che l'allungamento dell'aspettativa di vita impone una revisione dei coefficienti di trasformazione dei versamenti contributivi da cui si calcolano i trattamenti pensionistici, proprio al fine di mantenere i necessari equilibri finanziari.

Ritiene senz'altro apprezzabili le modifiche introdotte al cosiddetto «scalone» (ovvero il passaggio da 35 a 40 anni di versamenti contributivi per l'accesso alle pensioni di anzianità), che rendono tale passaggio più graduale. Ribadisce, tuttavia, le perplessità già espresse circa il rischio che il nuovo meccanismo possa ingenerare un clima di incertezza e di timore presso i lavoratori, tale da indurre un marcato aumento dei pensionamenti anticipati. Richiama, in proposito, le statistiche elaborate da esperti del settore, che evidenziano come, in prossimità delle varie riforme

previdenziali dei decenni passati, si siano sempre manifestati forti effetti di «fuga» verso il pensionamento anticipato.

Rispondendo quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore GRILLOTTI (AN), precisa che i suddetti fenomeni, per quanto indotti da timori ingiustificati ed irrazionali, causati per lo più da insufficiente informazione, possono avere comunque un'enorme portata, tale da compromettere ad esempio la tendenza (documentata da un recente studio dell'ISAE) di molti lavoratori anziani a permanere al lavoro anche oltre la maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento. Ciò, evidentemente, avrebbe ripercussioni fortemente negative sugli equilibri finanziari del sistema previdenziale delineato dalla riforma in esame.

Infine, ritiene soddisfacente la risposta del Governo circa il mantenimento degli attuali requisiti minimi per l'accesso alle pensioni di anzianità nel sistema retributivo, misto e contributivo, sia pure con l'eccezione delle modifiche già presenti nel testo originario del disegno di legge in esame.

Nel complesso, pur apprezzando in parte le novità introdotte dai nuovi emendamenti del Governo, ritiene che non siano ancora superati i dubbi già avanzati rispetto al testo originario, per cui preannuncia voto contrario all'espressione di un eventuale parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ritiene che le risposte del Governo risolvano le questioni sollevate nella propria relazione, alcune delle quali, peraltro (come i benefici per i lavoratori usuranti e le lavoratrici madri, nonché l'incremento della spesa pensionistica dopo il 2040), erano già state affrontate nell'esame del testo e nel relativo parere già reso dalla Commissione. Esprime inoltre apprezzamento per la soppressione delle disposizioni relative alla decontribuzione e rileva che le modifiche apportate al cosiddetto «scalone» nel senso di una maggiore gradualità, appaiono idonee ad evitare i rischi di «fuga» dei lavoratori verso il pensionamento anticipato precedentemente ricordati e rilevati anche nel parere già reso sul testo. Propone pertanto di rendere parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone poi di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 1.0.1/1000/77, 1.0.1/1000/41, 1.1000/55 e 1.1000/36, in quanto manifestamente onerosi ovvero privi di adeguata copertura.

In considerazione poi dell'intervento del senatore FERRARA (FI) sull'emendamento 1.1000/56, che evidenzia il rischio che la creazione di una concorrenza tra sistema previdenziale pubblico e privato, ivi prevista, possa determinare turbative nel mercato, e tenuto conto dell'avviso contrario del GOVERNO per ragioni di merito, il presidente relatore AZ-

ZOLLINI (*FI*) propone di rendere parere contrario sull'emendamento stesso.

Infine, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario in ordine a tutti i restanti subemendamenti alle nuove proposte del Governo e agli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento alle proposte 1.0.1/138, 8.0.10 e 8.0.11, particolarmente onerose, ad eccezione della proposta 6.37, sulla quale formula invece avviso favorevole.

Preso atto dell'avviso del Governo, nonché della contrarietà del senatore MORANDO (*DS-U*) rispetto ad un eventuale parere non ostativo sull'emendamento 6.37, il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, propone di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1/138 e 8.0.11, che appaiono manifestamente onerosi, mentre esprime avviso contrario sulla proposta 8.0.10 e avviso favorevole sulla proposta 6.37, nonché sui rimanenti emendamenti esaminati, con il presupposto che, ove approvati, siano riformulati in sede di coordinamento, compatibilmente con le condizioni espresse dalla Commissione nel parere reso sul testo.

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), la Commissione bilancio approva, quindi, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo di cui ai fascicoli I, III e IV, gli ulteriori emendamenti 1.0.1/1000, 1.1000, 1.1001 e 3.0.7 e i relativi subemendamenti nonché gli emendamenti di cui ai supplementi n. 1 e n. 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/61, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.9, 3.11, 3.0.4, 8.0.6, 8.0.3, 5.1, 5.3, 6.23 (limitatamente alle parole da: "Nel calcolo delle prestazioni", fino alla fine della proposta), 6.0.10 (limitatamente alle parole da: "Nel calcolo delle prestazioni", fino alla fine della proposta), 6.0.3, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.8, 6.0.6, 6.0.9, 7.17, 7.16, 8.1, 8.7, 8.3, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.9, 7.1, 1.0.1/1000/77, 1.0.1/1000/41, 1.1000/55, 1.1000/36, 1.0.1/138 e 8.0.11 nonché parere contrario sulle proposte 6.23 (ad eccezione dell'ultimo periodo), 6.0.10 (ad eccezione dell'ultimo periodo), 7.2, 8.0.1, 1.1000/56 e 8.0.10.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti 6.24 e 6.36 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla soppressione, in entrambe le proposte, della parola: «specifica», nonché parere di nulla osta sull'emendamento 8.0.8 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «delegato ad emanare,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulla proposta 1.0.1/1000 rilevato che, per quanto riguarda i lavoratori per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, non vengono modificati i requisiti di accesso alla pensione previsti dall'articolo 1,

comma 20, della legge n. 335 del 1995 con riferimento all'anzianità contributiva minima di cinque anni ed importo pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale, parere di nulla osta sulla proposta 3.0.7, nel presupposto che l'invarianza di spesa della modifica della composizione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sia assicurata attraverso la rideterminazione, prevista dal comma 2, della relativa remunerazione, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati, nel presupposto che, ove essi vengano approvati, in sede di coordinamento siano formulati in termini compatibili con le condizioni poste dalla Commissione sul testo».

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,35.

**TABELLA ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE
MARIA TERESA ARMOSINO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**

Tabella n. 1 - Effetti finanziari nel periodo 2004-2013
(in mln di euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1) Minore spesa pensionistica	0	0	0	0	596	3.567	6.273	8.154	9.139	9.195
di cui per effetto modifica requisiti di accesso	0	0	0	0	512	3.035	5.310	7.001	7.564	7.615
di cui risparmio aggiuntivo per spostamento "finestre"	0	0	0	0	84	532	963	1.153	1.575	1.580
2) Minore spesa per indennità di buonuscita dipendenti pubblici (netto effetti fiscali)	0	0	0	0	0	1.170	1.184	994	267	-148
di cui per effetto modifica requisiti di accesso	0	0	0	0	0	1.117	1.063	998	124	-56
di cui risparmio aggiuntivo per spostamento "finestre"	0	0	0	0	0	53	121	-4	143	-92
3) Riduzione dei risparmi pensionistici per effetto deroghe di cui all'articolo 1 quinquies	0	0	0	0	-110	-224	-227	-231	-234	0
4) Effetti complessivi 1)+2)+3)	0	0	0	0	486	4.513	7.230	8.917	9.172	9.047

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

276^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(2529) *Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento*

(1227) *Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola*

(1381) *BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico*

(1621) *RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente*

(2148) *ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente*

(2310) *VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.0.5 al disegno di legge n. 2529 (assunto come testo base).

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

(1023) *COSTA. – Ordinamento della professione di pedagista e istituzione del relativo albo professionale*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (FI), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento mira a riconoscere e regolare la professione di pedagista, al fine di favorire una riqualificazione professio-

nale che consenta di affrontare al meglio i nuovi bisogni che caratterizzano la società, in relazione ai fenomeni della tossicodipendenza, dell'*handicap* e della violenza sui minori, nonché le esigenze di orientamento scolastico e professionale.

Egli sottolinea inoltre l'importanza della domanda educativo-formativa nel settore, ricordando che dal 1946 ad oggi i laureati in pedagogia sono stati 90.000, mentre gli iscritti al corso di laurea in scienze dell'educazione (istituito nell'anno accademico 1992-93) sono oltre 8.000.

Si sofferma altresì sull'importanza della formazione svolta dal pedagogista che si distingue da quella svolta dagli educatori di bambini ed adulti, atteso che essa ha il compito di elaborare quelle conoscenze indispensabili proprio per gli educatori dei giovani e degli adulti.

I compiti del pedagogista, prosegue il relatore, non si esauriscono tuttavia nella formazione, ma riguardano anche la sperimentazione e la formulazione di nuove ipotesi di organizzazione del lavoro.

Il pedagogista, a suo avviso, ha infatti il duplice compito, da un lato, di rilevare i bisogni e le risorse nel territorio onde predisporre opportuni interventi e, dall'altro, di soddisfare i bisogni educativi della popolazione.

Fra i compiti del pedagogista, egli si sofferma anche sull'assistenza specialistica e consulenza psicopedagogica alle famiglie, in ordine ai problemi familiari, con particolare riferimento a situazioni di svantaggio.

Entrando nel merito dell'articolato, il relatore si sofferma anzitutto sull'articolo 1 che definisce il ruolo e i compiti del pedagogista e sull'articolo 2 che contempla i requisiti per l'esercizio della professione.

Dà indi conto dell'articolo 3, che istituisce l'albo professionale dei pedagogisti, dell'articolo 4, che demanda l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti ad apposito decreto del Ministro della giustizia, nonché dell'articolo 5, relativo alle condizioni per l'iscrizione all'albo professionale.

Egli osserva inoltre che il disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

Avviandosi a concludere, il relatore FAVARO (*FI*) afferma altresì che il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogista, oltre a colmare un vuoto normativo, contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione, nonché ad assicurare la possibilità di un efficace controllo dell'esercizio di tale attività nei confronti dei cittadini e delle istituzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2221) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale osserva anzitutto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito la lista del patrimonio mon-

diale dell'umanità, attraverso la Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e ambientale mondiale, adottata nel 1972 dalla Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO.

Attraverso tale Convenzione è stato inoltre istituito un Comitato internazionale con sede a Parigi, a cui è demandato il compito di gestire detta lista.

L'esigenza, osserva il relatore, di un'effettiva salvaguardia di beni unici e insostituibili, a prescindere dalla paternità del bene stesso, che ha portato alla firma della Convenzione da parte di 175 Stati, si è peraltro accresciuta, a causa delle sempre più frequenti minacce di degrado dei beni conseguenti anche allo sviluppo socio-economico.

Egli osserva altresì che di recente sono stati elaborati nuovi criteri di selezione per l'inclusione nella lista del patrimonio mondiale di tipologie finora poco rappresentate, come ad esempio i paesaggi culturali e l'architettura contemporanea.

Dopo aver ricordato le competenze del Ministero in ordine al coordinamento dei siti italiani dei quali si chiede l'iscrizione nella predetta lista, egli si sofferma sull'importanza di tale inserimento che comporta non solo il riconoscimento del valore universale del bene, ma impone per chi lo detiene la responsabilità della sua conservazione nei confronti dell'umanità intera.

Entrando nel merito del provvedimento in titolo, sottolinea che esso si propone di attivare uno strumento organico e permanente a tutela dei siti italiani, nonché di riconoscere tali luoghi quali punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, in linea con i principi e i contenuti della Convenzione.

Il disegno di legge intende inoltre raggiungere tali obiettivi attraverso una serie di interventi volti anzitutto a fornire un valore aggiunto «simbolico» ai siti italiani, inseriti della lista del patrimonio mondiale, nonché ad attribuire priorità di intervento a tali siti, qualora essi siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti. Il provvedimento contempla altresì di attivare forme di promozione, anche turistica, dei siti stessi attraverso l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e stabilisce che una percentuale delle risorse assegnate, pari al 20 per cento, sia destinata agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2735) Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanché ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri
(Esame e rinvio)

In sostituzione della relatrice designata, senatrice Bianconi, riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale ricorda

anzitutto che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato di diverse proposte di legge presentate presso quel ramo del Parlamento.

In particolare, il disegno di legge n. 2291 prevedeva l'istituzione di un museo della moda italiana con sede a Milano. Il disegno di legge n. 3292 prevedeva invece la trasformazione in museo della moda e del costume della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento a questi due disegni di legge sono state inoltre abbinare altre proposte di carattere più locale, relative ad esempio all'istituzione di un museo nazionale della seta a Como; all'istituzione di un museo della seta a San Leucio del Sannio; all'istituzione di un museo della moda di Positano.

L'esame presso la Camera dei deputati – prosegue il Presidente relatore – è durato quasi due anni, dal maggio 2002 al febbraio 2004. Nel corso del dibattito, è emersa l'esigenza di non privilegiare una sede territoriale rispetto all'altra, atteso il variegato panorama italiano con una forte tradizione nel settore della moda. Il testo su cui hanno conclusivamente convenuto pressoché tutti gli schieramenti politici prevede pertanto l'istituzione di un Sistema museale, organizzato come rete di strutture museali ed espositive, articolato in diversi centri: galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze, che assume la denominazione di «Galleria nazionale della moda e del costume»; museo della moda italiana con sede a Milano, di nuova istituzione; museo nazionale della seta, con sede a Como; fondazione Micol Fontana di Roma; museo del tessuto di Prato. Alla gestione di tale Sistema museale è preposta un'apposita fondazione, con sede a Firenze presso la Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione è rimesso peraltro il compito, fra gli altri, di garantire la realizzazione di almeno una struttura museale in ciascuna regione, assicurando il più ampio coinvolgimento delle strutture già esistenti. A tal fine, il disegno di legge reca una dettagliata elencazione delle strutture coinvolte e da coinvolgere nel Sistema museale attraverso la quale ha tentato di raccogliere i numerosi spunti proposti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati; restano tuttavia escluse alcune sedi che pure, a suo avviso, meritavano attenzione.

Il divario maggiore – prosegue ancora il Presidente relatore – si è peraltro verificato con riferimento alla distribuzione delle risorse. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, numerose sono state infatti le richieste di una più equa ripartizione delle risorse, cui è stato anche subordinato il consenso al trasferimento alla sede deliberante. Il testo ha invece mantenuto la struttura originaria, che destina due terzi delle risorse all'istituzione del nuovo museo della moda italiana a Milano e ripartisce in misura paritaria la quota restante fra la Galleria nazionale della moda di Firenze e il museo nazionale della seta di Como.

Entrando nel merito del provvedimento, il Presidente relatore rileva indi come l'articolo 1 preveda l'articolazione del Sistema museale in un insieme di realtà assai diverse fra loro per autonomia giuridica, appartenenza pubblica o privata e indipendenza economica. Poiché il comma 3

del medesimo articolo 1 afferma che tali strutture mantengono la propria natura giuridica e le proprie risorse finanziarie, strumentali ed umane, non è tuttavia chiaro da che cosa sia costituito il patrimonio della Fondazione cui l'articolo 3 attribuisce la gestione del Sistema stesso, né quale sia l'oggetto su cui essa esercita la gestione, atteso che alla stessa non devono essere conferiti in uso i beni (anche culturali) in deposito presso le varie strutture museali. Analogamente, appare assai difficile una gestione unitaria, in considerazione della varietà e della diversità dei regimi giuridici cui sono sottoposti i singoli istituti e, di conseguenza, le collezioni ad essi pertinenti.

A tali profili di problematicità si aggiunge la difficoltà tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali a partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il regolamento ministeriale 27 novembre 2001, n. 491, che disciplina la partecipazione del Ministero alle fondazioni, limita infatti tale fattispecie a finalità di gestione e valorizzazione di beni culturali, che in questo caso – per i motivi summenzionati – non sembrano poter sussistere.

Quanto alla sede della Fondazione, il Presidente relatore osserva che la sua collocazione presso la Galleria nazionale della moda di Palazzo Pitti desta qualche perplessità, atteso che si tratta di una struttura espositiva demaniale. Resta quindi tutto da definire il modo in cui spazi demaniali destinati a finalità istituzionali possano essere distratti da tale naturale destinazione per essere messi a disposizione di un soggetto giuridico privato.

Da ultimo, il Presidente relatore rileva che la materia necessita di un raccordo con le regioni, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

Ritiene quindi opportuno, prima di proseguire nell'esame del provvedimento, procedere ad una serie di audizioni che consenta di chiarire il panorama complessivo entro cui si muove la proposta che giunge dalla Camera.

La senatrice VITTORIA FRANCO (*DS-U*) concorda con la proposta di audizioni avanzata dal Presidente relatore, che del resto rappresenta un passaggio che è mancato presso l'altro ramo del Parlamento. Comunica altresì che il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo ha presentato una propria iniziativa legislativa in materia, di cui auspica l'abbinamento non appena assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Ermanno Anselmi, segretario generale della SI.NA.GI-CGIL, i signori Mario Gioia e Roberto Ricciotti, segretari nazionali della CISL-GIORNALAI, il signor Lino Maesano, Presidente provinciale della SNAG-CONFCOMMER-CIO, il signor Giorgio Calabrò, segretario nazionale della FE.NA.GI-CONFESERCENTI, i signori Riccardo Dusi, Presidente Federpubblicità-CONFESERCENTI e Giovanni Prignano, Presidente Assonet della CONFESERCENTI, il signor Enzo Bardi, presidente nazionale della UIL-Tu.C.S. GIORNALAI e il signor Giuseppe Beltramo, segretario generale della U.SI.A.GI-UGL.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: audizione dei vertici delle organizzazioni sindacali SI.NA.G.I.-CGIL, CISL-GIORNALAI, S.N.A.G.-CONFCOMMER-CIO, FE.NA.GI-CONFESERCENTI, U.I.L.-Tu.C.S. GIORNALAI, U.SI.A.G.I.-UGL

Il presidente GRILLO, dopo una breve illustrazione delle motivazioni dell'indagine conoscitiva, dà la parola ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

Interviene per primo il signor Ermanno ANSELMI, segretario generale dell'organizzazione sindacale SI.NA.G.I.-CGIL, che sottolinea anzitutto la preoccupazione del settore per una eventuale riduzione degli investimenti pubblicitari sulla carta stampata che l'approvazione del provvedimento in materia di riordino del settore radiotelevisivo potrebbe comportare. Fa infatti presente che, nonostante l'abbinamento di altri prodotti editoriali, come libri e video, a quotidiani e periodici, non si sia registrata

una ripresa delle vendite se non, solo parzialmente, nel settore dei periodici. La sua organizzazione ritiene che l'attività delle edicole debba essere considerata come un servizio pubblico e affinché su questo genere di distribuzione vi sia un attento monitoraggio chiede che sia data attuazione all'osservatorio sul settore che la legislazione vigente già prevede. Esprime infine forte preoccupazione per la diffusione della *free-press* che rischia di togliere ulteriore pubblicità a quotidiani e periodici.

Il signor Giorgio CALABRÒ, segretario nazionale della FE.NA.GI.-CONFESERCENTI, dopo essersi associato alle preoccupazioni espresse dal signor Ermanno Anselmi, fa presente che la rete di distribuzione delle edicole si sta organizzando anche telematicamente al fine di rendere più efficiente il servizio. Sottolinea tuttavia che questa operazione comporta un notevole investimento da parte degli edicolanti e la necessità di avere spazi di suolo pubblico più ampi di quelli attuali. Ritiene pertanto che il Parlamento e il Governo debbano seguire con attenzione questo processo che può portare benefici complessivi agli utenti e al pluralismo dell'informazione.

Il signor Enzo BARDI, presidente nazionale della U.I.L.-Tu.C.S. GIORNALAI, si associa alle preoccupazioni espresse per il rischio che il pluralismo possa venire meno qualora alcune testate giornalistiche, per mancanza di pubblicità, debbano chiudere. La pubblicità rappresenta infatti un mezzo essenziale per la sopravvivenza di giornali quotidiani e periodici e la sua organizzazione trova contraddittorio che da un lato vengano erogati finanziamenti pubblici alla carta stampata e dall'altro, sempre con leggi dello Stato, si tolgano mezzi di sostegno a questo settore, dato che le testate possono sopravvivere solo con gli investimenti pubblicitari.

Ha quindi la parola il signor Riccardo DUSI, presidente dell'associazione FEDERPUBBLICITÀ-CONFESERCENTI, che fornisce i dati del 2003 nella distribuzione pubblicitaria tra televisioni e carta stampata. Sottolinea quindi come quest'ultimo settore sia continuamente eroso, negli investimenti pubblicitari, dal più potente mezzo televisivo. Fa poi presente che il problema fondamentale è quello della tariffazione della pubblicità, soprattutto nel settore televisivo dove, a fini di rastrellamento di queste risorse, le tariffe sono diventate bassissime. A tale riguardo ritiene pertanto assolutamente necessario che nel settore radiotelevisivo siano aumentate le tariffe e siano rigorosamente rispettati i limiti dell'affollamento pubblicitario.

Il signor Roberto RICCIOTTI, segretario nazionale della CISL-GIORNALAI, condivide anzitutto la necessità di consentire alla carta stampata di poter accedere al mercato pubblicitario, necessario alla sua sopravvivenza. Illustra quindi alcune delle iniziative degli edicolanti romani che hanno l'intento di trasformare questi punti vendita in soggetti di riferimento diretto e diffusione pubblicitaria di carattere sociale nel territorio.

Il signor Giovanni PRIGNANO, presidente dell'associazione ASSO-NET-CONFESERCENTI, illustra brevemente i problemi del settore della pubblicità *on-line* e chiede ai legislatori che vi sia grande attenzione nei riguardi di questo settore che rappresenta un mercato emergente, anche se piccolo allo stato attuale.

Il signor Giuseppe BELTRAMO, segretario nazionale della U.SI.A.GI-UGL, concorda sulle tesi espresse dalle altre organizzazioni sindacali sulla necessità di una corretta concorrenza nel mercato pubblicitario tra televisioni e carta stampata. Ritiene tuttavia che quest'ultimo settore debba operare uno sforzo per rendersi competitivo e sottolinea, a questo riguardo, che l'informatizzazione dei punti vendita della carta stampata, questione sulla quale la sua organizzazione è ampiamente disponibile, può rappresentare un fattore essenziale per il quale è tuttavia necessario un notevole investimento tecnologico.

Interviene infine il signor Lino MAESANO, presidente provinciale della SNAG-CONFCOMMERCIO, che, pur condividendo quanto affermato dai rappresentati delle altre organizzazioni sindacali, vuole sottolineare il problema rappresentato per le edicole dalla *free-press* che rappresenta un veicolo di pubblicità eccedentaria che i quotidiani non possono far apparire nella stampa a pagamento. Sottolinea inoltre come la rete di vendita delle edicole non abbia ricevuto particolari attenzioni a livello di legislazione vigente mentre, a parere della sua organizzazione, andrebbe organizzata come un vero e proprio servizio pubblico.

Il senatore FALOMI (*MISTO*), dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti e il contributo dato dalle loro organizzazioni e dopo aver ricordato che già l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha svolto un'indagine che ha accertato le posizioni dominanti nella raccolta pubblicitaria del settore radiotelevisivo, chiede quali siano stati gli effetti, per il settore delle edicole, del processo di liberalizzazione a cui sono state sottoposte e se ciò abbia incrementato le vendite.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) chiede al signor Maesano chiarimenti riguardo alla pubblicità eccedentaria sulla *free-press* e quali iniziative si prevedano, oltre a quella dell'informatizzazione, per rendere più efficienti le edicole. Chiede inoltre che cosa intendano per servizio pubblico le organizzazioni degli edicolanti.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) chiede chiarimenti sulla pubblicità nella *free-press* e sulla pubblicità fatta direttamente dalle edicole. Chiede a sua volta di sapere che cosa intendano per «svolgimento di servizio pubblico» le organizzazioni degli edicolanti.

Il signor Lino MAESANO, rispondendo alla senatrice Donati, fa presente che vi sono forme di pubblicità locale che gli editori di testate na-

zionali importanti, che sono anche gli editori della stampa libera, pubblicano in quest'ultimo tipo di giornali in quanto sarebbe troppo costoso per gli investitori fare pubblicità nelle testate nazionali. Questo secondo mercato della stampa libera sfugge interamente alle edicole, in qualche misura danneggiandole. Sul concetto di servizio pubblico ritiene in primo luogo che l'edicola svolga una funzione sociale come punto di riferimento essenziale del luogo in cui è insediata. La rete degli edicolanti è inoltre molto capillare e, per esempio nei confronti del comune di Roma, svolge una serie di funzioni informative di carattere sociale. Ritiene inoltre che l'informatizzazione di questi punti vendita possa rappresentare un'ulteriore opportunità per la fornitura di servizi pubblici.

Il signor Ermanno ANSELMINI torna a sua volta sul concetto di servizio pubblico sottolineando in primo luogo che gli edicolanti hanno, per contratto, obblighi che altri commercianti non hanno. Sono tenuti, per esempio, alla parità di trattamento delle testate e non possono scegliere i prodotti di vendita. Hanno inoltre un contratto di tipo estimatorio, con il meccanismo delle rese, e sono diffusi in modo molto capillare sul territorio con circa 40.500 punti vendita. Rispondendo poi al senatore Falomi, fa presente come la liberalizzazione del settore, con la vendita dei quotidiani nelle grandi catene di distribuzione, non abbia in alcun modo aumentato la quantità di quotidiani e periodici venduti. Ribadisce infine l'importanza di istituire l'osservatorio dianzi ricordato ed auspica che il l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si adoperi per la cessazione delle posizioni dominanti che ha riscontrato.

Il signor Giorgio CALABRÒ ribadisce come l'aumento del fatturato del settore della carta stampata sia ascrivibile soltanto all'aumento dei prezzi e non a quello delle vendite. Vuole inoltre sottolineare come l'informatizzazione delle edicole possa rappresentare una ulteriore modalità per fornire alcuni servizi e non soltanto un modo per razionalizzare ed abbattere i costi di produzione della carta stampata per la quale gli edicolanti potrebbero, per esempio, gestire gli abbonamenti. Sottolinea infine come il novanta per cento delle vendite dell'editoria giornalistica passi attraverso le edicole.

Il signor Mario GIOIA, segretario nazionale della CISL-GIORNALAI, a proposito del concetto di servizio pubblico sottolinea come già adesso, almeno nella città di Roma, le edicole vendano una serie di prodotti attinenti strettamente ad alcuni servizi pubblici come biglietti e abbonamenti dei trasporti pubblici locali e come molte attività informative vengano svolte per il Comune, per la Provincia e la Regione.

Interviene infine il signor Enzo BARDI il quale, sempre in relazione alla nozione di servizio pubblico, ricorda che le edicole di tutta Italia hanno distribuito qualche tempo fa dodici milioni di copie della Costituzione e come l'8 marzo sia in programma la distribuzione di una pubbli-

cazione del Ministro per le pari opportunità. Sul piano legislativo ritiene poi che il sistema delle edicole debba essere governato dall'autorità pubblica in quanto non ha le stesse caratteristiche della comune distribuzione commerciale. Ribadisce quindi l'importanza degli investimenti nella rete telematica di questo settore che può rappresentare un'opportunità per la fornitura di molti altri servizi pubblici.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

231^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE dà lettura della lettera pervenuta oggi dalla Presidenza del Senato, con cui si informa che, a seguito di apposita richiesta del Ministro dei rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, è stata convocata, per le ore 15 della giornata odierna, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assumere le opportune decisioni in ordine alla proposta di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, a partire da martedì 9 marzo, il disegno di legge n. 2058 ed i disegni di legge ad esso abbinati.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) esprime il proprio totale disappunto per gli ultimi sviluppi testè ipotizzati, precisando preliminarmente

che gli emendamenti governativi 1.1000 e 1.1001 nonché il subemendamento governativo 1.0.1/1000 sono stati presentati solo la scorsa settimana e conseguentemente, la proposta di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea per martedì prossimo il disegno di legge n. 2058 impedisce di fatto alla Commissione di completare i propri lavori e costituisce una grave ed inaccettabile lesione delle prerogative del Parlamento e delle regole del confronto democratico, sintomatica della involuzione autoritaria che caratterizza la condotta del Governo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) segnala la gravità della decisione assunta dal Governo, volta a richiedere l'iscrizione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da martedì prossimo, sottolineando che la stessa decisione finirà inevitabilmente per impedire un concreto esame nel merito dei profili attinenti alla materia previdenziale, presentando anche risvolti preoccupanti sul piano della correttezza istituzionale, in quanto la stessa è suscettibile di recare un forte pregiudizio al ruolo e alle prerogative del Parlamento. La scelta del Governo, di chiaro stampo autoritario, potrebbe poi essere ulteriormente aggravata dall'eventuale decisione di porre la fiducia in Assemblea sugli emendamenti presentati dall'Esecutivo, vanificando così del tutto qualsiasi possibilità di confronto.

L'improvvisa e inspiegabile accelerazione dei lavori parlamentari si inquadra nell'ambito di una strategia assunta dalle forze politiche di maggioranza, volta all'approvazione del disegno di legge in materia previdenziale con largo anticipo rispetto alle scadenze delle elezioni europee, in modo tale da attenuare l'impatto negativo sull'elettorato di tale inaccettabile normativa.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che tale scelta è suscettibile di inasprire lo scontro sociale, come pure quello parlamentare.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) sottolinea che l'atteggiamento assunto dal Governo nell'attuale frangente rivela un'impostazione di tipo autoritario, poco rispettosa delle prerogative e del ruolo del Parlamento e suscettibile di impedire una seria e proficua analisi degli specifici profili della materia previdenziale, articolata e complessa.

Questo atteggiamento è ancor più sorprendente e privo di giustificazioni, se si considera che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, i Gruppi politici dell'opposizione non hanno mai improntato la loro azione a finalità di tipo ostruzionistico, e la loro condotta ha mirato esclusivamente allo scopo di ridurre gli effetti pregiudizievole della disciplina di riforma prospettata dall'Esecutivo.

Il Governo, con la proposta di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea per martedì prossimo il provvedimento in titolo, ha assunto dunque una posizione poco rispettosa della dignità di tutti i parlamentari, a prescindere dall'appartenenza politica, nella prospettiva di anticipare l'ap-

provazione finale del provvedimento, per poi ridurre eventualmente, attraverso un'intensa campagna mediatica, il potenziale impatto negativo dello stesso sull'elettorato, in vista delle prossime elezioni europee.

Inoltre, le carenze della legge finanziaria per il corrente anno, sul piano della assenza di significative misure di tipo strutturale, rilevata anche in sede europea, hanno indotto l'Esecutivo a prospettare una riforma previdenziale, al solo e discutibile fine di porre rimedio alle incongruenze di una manovra di finanza pubblica basata esclusivamente su misure *una tantum* e sui condoni.

L'oratore, dopo aver dato atto al Presidente di avere sempre esercitato il proprio ruolo con equilibrio ed elevata sensibilità istituzionale, auspica che lo stesso rivendichi le prerogative della Commissione, prospettando, nelle dovute sedi, l'esigenza di condurre a termine l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2058, senza alcuna ulteriore forzatura.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) invita il Presidente della Commissione e gli stessi colleghi dei gruppi politici di maggioranza ad opporsi all'accelerazione, irragionevole e priva di senso, che il Governo vuole imprimere all'*iter* procedurale in questione, osservando che tale scelta è suscettibile di rinfocolare gravemente tensioni mai sopite, determinando una decisa reazione delle forze sociali contro tale inaccettabile comportamento.

Il ministro MARONI interviene brevemente auspicando che l'eventuale reazione sociale prefigurata dal senatore Malabarba, si espliciti sempre nell'ambito della legalità.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) evidenzia che l'opposizione sociale nei confronti della riforma proposta dal Governo ha sempre avuto e non potrà non avere un carattere pacifico e legalitario, conformemente alla tradizione e ai valori democratici che hanno sempre ispirato le lotte dei movimenti di lavoratori.

La proposta di iscrizione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea, formalizzata dal Governo, risulta incentrata su un'inaccettabile impostazione metodologica, adottata anche in altre occasioni – come ad esempio in relazione alla manovra di finanza pubblica per il corrente anno – in base alla quale si cerca costantemente di inibire e comprimere il normale svolgimento della dialettica parlamentare su tematiche complesse ed articolate.

Tale impostazione impedisce al Parlamento di affrontare e di approfondire i nodi problematici ravvisabili in relazione ai testi normativi prospettati dall'Esecutivo, tra i quali cita a titolo esemplificativo l'articolo 1-*quinquies* inserito nell'ambito del subemendamento governativo 1.0.1/1000, suscettibile di ledere gravemente i diritti di migliaia di lavoratori che sono in procinto di essere espulsi dal mondo del lavoro, attraverso processi di mobilità.

Gli emendamenti presentati, in un numero peraltro contenuto, dai Gruppi politici dell'opposizione durante l'*iter* del disegno di legge in esame non sono mai stati ispirati da mere finalità ostruzionistiche, rivestendo una valenza politica sostanziale.

L'oratore, dopo aver espresso la forte preoccupazione che l'accelerazione della trattazione del disegno di legge delega possa preludere alla richiesta della fiducia da parte dell'Esecutivo sui propri emendamenti, con una ulteriore compressione dei diritti del Parlamento, esprime la propria indignazione per l'atteggiamento assunto dal Governo nel corso dell'intera vicenda relativa alla riforma pensionistica e preannuncia che, qualora la Conferenza dei Capigruppo accolga la richiesta del Governo, abbandonerà per protesta i lavori della Commissione.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) sottolinea che l'eventuale calendarizzazione in Aula per martedì 9 marzo del provvedimento in titolo è suscettibile di vanificare il proficuo lavoro svolto finora dalla Commissione in sede referente, soprattutto per quanto concerne la messa a punto di questioni essenziali, come la riforma del sistema di previdenza complementare, necessaria soprattutto in relazione alla notevole riduzione dell'entità dei trattamenti pensionistici nel sistema pubblico, in conseguenza dell'adozione del sistema di calcolo contributivo.

Il Presidente, che ha mostrato sempre sensibilità e equilibrio e ha valorizzato i lavori e il ruolo della Commissione, dovrebbe in tale circostanza ribadire l'esigenza di completare l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo.

Peraltro, da parte del Governo non sono mancate incertezza ed oscillazione, e lo stesso ministro Maroni, dopo aver in più circostanze affermato di non ritenere indispensabile una riforma del sistema previdenziale basata sull'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ha dovuto poi farsi carico delle pressioni esercitate da taluni esponenti della maggioranza, orientate in una prospettiva differente da quella inizialmente adottata.

L'oratore conclude il proprio intervento prospettando la opportunità di completare i lavori della Commissione, nel termine massimo di due settimane, una scadenza a suo avviso realistica per consentire il completamento dell'esame in sede referente e la trasmissione del testo del disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore DI SIENA (*DS-U*) sottolinea preliminarmente che con l'eventuale decisione di iscrivere anticipatamente all'ordine del giorno dell'Assemblea il provvedimento in titolo si verrebbe a perpetrare il *vulnus* istituzionale apertosi sin dal momento in cui la Commissione è stata costretta, per mesi, ad una fittizia discussione su testi destinati a essere modificati dal Governo. È pertanto inammissibile che ora si utilizzi in maniera pretestuosa l'argomento incentrato sul protrarsi per molto tempo dell'esame in sede referente, per tentare di estromettere indebitamente la Commissione dal proprio ruolo, con un atteggiamento quanto meno

poco rispettoso delle prerogative del Parlamento. La responsabilità dei ritardi, infatti, va imputata esclusivamente alle incertezze e alle divisioni in seno all'Esecutivo.

Anche rispetto al mondo sindacale l'impostazione metodologica seguita è stata incentrata su un confronto sociale attivata fittiziamente, senza una reale intenzione da parte del Governo di recepire le istanze prospettate dalle parti sociali.

L'episodio dell'anticipata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del provvedimento in titolo è purtroppo coerente con la strategia complessiva adottata dal Governo, che attualmente sta proponendo riforme costituzionali atte a ridimensionare il ruolo del Parlamento, in una prospettiva preoccupante e rischiosa per l'intero sistema democratico.

Nella precisazione del ministro Maroni in ordine alle modalità di lotta dei lavoratori, il senatore Di Siena dichiara poi di avere intravisto un'insinuazione, su ipotetiche degenerazioni del conflitto sociale, poco consone al senso di misura che dovrebbe ispirare il confronto parlamentare su problemi di grave rilievo.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo essersi associata alle considerazioni da ultimo espresse dal senatore Di Siena, osserva che la proposta del senatore Peterlini, finalizzata a consentire il completamento dell'*iter* in Commissione nell'arco temporale massimo di due settimane, è positiva, anche perché in tal modo si potrebbe spegnere sul nascere la possibile tentazione, da parte del Governo, di aggirare del tutto il confronto parlamentare sulla riforma delle pensioni, ponendo la questione di fiducia. Una tale eventualità sarebbe peraltro del tutto immotivata, anche perché durante i lavori parlamentari inerenti il disegno di legge in titolo i gruppi politici di opposizione hanno sempre mantenuto un atteggiamento avulso da qualsivoglia intento di tipo ostruzionistico e tutti i rallentamenti dell'*iter* parlamentare sono conseguenze delle divisioni e delle incertezze in seno all'Esecutivo e alla coalizione di maggioranza.

Peraltro permangono, nel disegno di legge n. 2058 e nelle proposte emendative del Governo, numerose incongruenze, soprattutto in relazione a talune questioni, tra le quali l'oratrice cita a titolo esemplificativo quelle attinenti ai lavoratori cosiddetti precoci, ai lavoratori in mobilità e alle donne. Per questi e per altri aspetti, la riforma pensionistica all'esame prospettata dall'Esecutivo è dunque suscettibile di accentuare ulteriormente il sentimento di insicurezza che ormai pervade tutto il Paese.

Indifferente a questi problemi, il Governo ha assunto un atteggiamento poco rispettoso del ruolo del Parlamento, che viene considerato alla stregua di un organo con funzioni di mera ratifica rispetto a decisioni assunte in sedi e in ambiti diversi.

In conclusione l'oratrice esprime l'auspicio che il Presidente della Commissione si attivi per ribadire, presso le istanze competenti, l'esigenza di completare i lavori in sede referente.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) dopo aver ravvisato nelle affermazioni del ministro Maroni una deplorabile allusione ad una presunta possibilità di una degenerazione delle forme di lotta da parte dei settori sociali che esprimono critiche rispetto alla riforma previdenziale proposta dall'Esecutivo, ritiene che la proposta di anticipare al prossimo martedì l'inizio della trattazione in Assemblea del disegno di legge in titolo risulti lesiva delle regole del confronto democratico, in quanto tende ad impedire che i parlamentari possano espletare pienamente il loro mandato, riportando le istanze proprie dei diversi settori della società da loro rappresentati, nell'alveo del dibattito parlamentare e della produzione legislativa.

La scelta di indebolire le prerogative e il ruolo del Parlamento, nella sua veste di istituzione rappresentativa, è suscettibile pertanto di spostare il confronto in sedi diverse, dando luogo a movimenti di protesta la cui origine va ascritta, in ultima analisi, proprio alle tentazioni autoritarie che caratterizzano la condotta delle forze politiche di maggioranza e del Governo.

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente che l'*iter* del disegno di legge in titolo ha registrato alcuni rallentamenti, dovuti sia alla oggettiva complessità e delicatezza della materia previdenziale, sia all'ampio dibattito sociale che la stessa necessariamente comporta ed infine anche a difficoltà registratesi nell'ambito della coalizione governativa, dovute al tentativo di trovare un giusto punto di equilibrio tra le oggettive esigenze di carattere strutturale sottese alla riforma previdenziale e le altrettanto rilevanti esigenze di salvaguardare l'impianto solidaristico del sistema pensionistico pubblico e di tutelare i diritti acquisiti.

Il comportamento delle forze politiche di opposizione è risultato durante tutto l'*iter* del provvedimento in questione improntato a lealtà e correttezza e conseguentemente qualsivoglia improvvido tentativo di imputare ad esse i ritardi da cui è derivata la scelta di anticipare al discussione in Assemblea, troverebbe nella presidenza della Commissione una convinta smentita e una decisa opposizione.

Peraltro, la richiesta che il Governo ha rivolto alla Presidenza del Senato, per accelerare l'*iter* parlamentare della riforma previdenziale, non è ispirata da preoccupazioni di stampo elettorale, ma è riconducibile ad esigenze politiche legate all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e al mantenimento degli impegni assunti dal Governo italiano in ordine alla stabilizzazione della spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo.

Il Presidente, con riferimento ad alcuni interventi nel dibattito odierno, osserva altresì che, già in altre occasioni, il Ministro ha manifestato la propria contrarietà rispetto all'ipotesi di porre la questione di fiducia nel corso della discussione parlamentare del disegno di legge n. 2058 e conseguentemente ritiene che tale orientamento, opportuno per salvaguardare le esigenze di adeguato confronto dialettico in sede parlamentare, verrà ribadito anche oggi.

Occorre infine rilevare che, da un punto di vista strettamente procedurale, la iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea non preclude la possibilità di una successiva remissione alla Commissione dello stesso, al fine di consentirne il completamento dell'*iter* in tempi rapidi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) invita i senatori delle forze politiche di maggioranza a presentare, a seguito dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, un'apposita questione pregiudiziale, volta alla rimessione alla Commissione del disegno di legge in titolo, precisando che, in tal caso, non verrebbe certo a mancare il voto favorevole delle forze politiche di opposizione.

Il senatore FLORINO (*AN*) ritiene che i toni usati nella seduta odierna da parte di taluni senatori delle forze politiche di opposizione risentano di una eccessiva drammatizzazione, inconciliabile con le esigenze proprie di una proficua e serena dialettica parlamentare.

Risultano infatti incomprensibili e ingiustificati i rilievi volti a sottolineare una presunta strategia elettorale in relazione all'anticipazione dell'esame in Assemblea del disegno di legge in questione, poiché, ove si convenisse sul carattere punitivo della riforma previdenziale all'esame, più volte evocato negli interventi dei rappresentanti dell'opposizione, ne deriverebbe che l'interesse elettorale del Governo consisterebbe nel varare tale riforma dopo e non prima del voto europeo ed amministrativo.

Anche le critiche espresse in relazione agli sforzi profusi dal Governo per l'attivazione di un proficuo confronto sociale risultano ingiustificate e pretestuose, anche perché, nel corso dell'esame parlamentare della riforma del 1995, le forze politiche che allora sostenevano il Governo Dini non diedero certo segno di analoghe aperture.

Dopo aver sottolineato che la scelta di anticipare l'iscrizione del disegno di legge in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea è riconducibile all'esigenza di mantenere gli impegni assunti in sede europea dall'Italia, l'oratore ricorda che anche nella passata Legislatura vi sono stati casi in cui un disegno di legge è approdato all'esame dell'Assemblea senza che si concludesse l'esame in sede referente.

Il relatore MORRA (*FI*) sottolinea preliminarmente che l'atteggiamento assunto dai Gruppi politici dell'opposizione nel corso dell'*iter* in Commissione del provvedimento in titolo è risultato avulso da qualsivoglia atteggiamento di tipo ostruzionistico, e improntato a una esplicita volontà di confronto sul merito dei singoli problemi.

L'attività della Commissione è stata finora proficua e ha comportato un approfondimento di taluni profili in una prospettiva volta al miglioramento del testo normativo in esame rispetto alla versione originariamente

proposta. Tale disciplina, peraltro, si pone in un rapporto di continuità con l'impostazione di fondo sottesa alle riforme pensionistiche degli anni Novanta, incidendo esclusivamente su taluni profili specifici di criticità ravvisabili in ordine alle stesse.

Dopo aver sottolineato che la proposta di calendarizzazione in Aula è stata ispirata sicuramente da esigenze oggettive – di cui il Governo potrà dar conto – il relatore auspica che non venga posta in Aula la questione di fiducia da parte dell'Esecutivo, in modo tale da consentire una che l'esame del provvedimento in titolo prosegua in modo proficuo e senza ulteriori condizionamenti.

Il senatore TOFANI (AN) sottolinea che la proposta di calendarizzazione in Aula per il 9 marzo è dovuta ad una esigenza politica condivisibile, incentrata sulla necessità di ribadire in ambito comunitario la volontà delle istituzioni governative nazionali di operare un'efficace riforma del sistema previdenziale.

L'esame in Aula si svolgerà – secondo l'orientamento emerso in sede di conferenza dei capigruppo – senza determinare una sovrapposizione temporale della procedura in questione con quella inerente alla riforma costituzionale.

Il proficuo sforzo di approfondimento posto in essere dalla Commissione non viene vanificato dalla calendarizzazione in Aula dell'atto in esame, essendo auspicabile che l'Assemblea si avvalga anche dei preziosi risultati conseguiti durante l'esame in Commissione, sul piano dell'analisi e dell'approfondimento della tematica in questione.

Il ministro MARONI sottolinea che la scelta operativa di non sovrapporre sul piano temporale l'*iter* in Assemblea del disegno di legge in titolo con quello attinente alla riforma costituzionale potrà consentire in tale fase la disponibilità di tempi congrui, idonei a consentire un esame completo della tematica previdenziale.

Le valutazioni espresse durante il dibattito in Commissione e le esigenze emerse nell'ambito del confronto con le parti sociali sono risultate utili, soprattutto ai fini della individuazione di adeguate soluzioni in ordine alle delicate questioni della decontribuzione, del regime di conferimento del trattamento di fine rapporto ed infine dell'elevazione graduale dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento.

Il Governo – prosegue l'oratore – non ha posto in essere alcun comportamento suscettibile di ledere le prerogative del Parlamento, avendo chiesto la calendarizzazione in Aula del provvedimento in esame al Senato, che potrà assumere le relative decisioni sul piano della programmazione dei lavori avvalendosi degli organi parlamentari competenti in ordine a tali profili – nel caso di specie la Conferenza dei capigruppo –.

Precisa infine che il proprio precedente intervento, relativamente alla protesta sociale prefigurata dal senatore Malabarba, era volto esclusivamente ad esprimere l'auspicio che tali forme di contestazione, legittime

in un sistema democratico, possano svolgersi sempre nell'ambito della legalità e senza modalità violente.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) valuta inutile tale precisazione, essendo sicuramente condivisa da tutti i componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la Conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15 della giornata odierna, ha testè terminato i propri lavori, decidendo di calendarizzare in Aula il provvedimento in titolo per le ore 16 di martedì 9 maggio.

Il senatore TOFANI (*AN*), rileva preliminarmente che, riguardo ai tre nodi problematici emersi nel corso del confronto sociale, attinenti rispettivamente alla decontribuzione per i neoassunti, al regime di conferimento per il trattamento di fine rapporto ed infine alla elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 2008, sono state individuate soluzioni ampiamente condivise, limitatamente ai primi due profili. Riguardo agli aspetti inerenti all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, la soluzione prospettata dal Governo nell'ambito del sub-emendamento 1.0.1/1000 risulta condivisa dalle forze politiche di maggioranza, mentre l'opposizione ha espresso la propria contrarietà in ordine a tale disciplina. Tale divergenza tuttavia non sarebbe stata superata anche se fosse continuato l'esame in Commissione dopo il 9 marzo.

Alla luce di tale quadro complessivo appare opportuno che la Commissione, con senso di responsabilità, prosegua l'esame anche nelle giornate di venerdì, lunedì e martedì, nel tentativo di completare l'esame del disegno di legge in titolo.

Nell'eventualità in cui tale circostanza non si verifichi, è comunque possibile per l'Assemblea assumere la decisione di rinviare alla Commissione il provvedimento in titolo, per un supplemento di esame.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere pienamente l'esigenza di procedere alla continuazione dell'esame in Commissione fino al giorno della calendarizzazione, proponendo di convocare la Commissione per venerdì 5 marzo alle ore 10, lunedì 8 marzo alle ore 16,30 e martedì 9 marzo alle ore 14.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) rileva che il lasso di tempo concesso alla Commissione risulta eccessivamente ridotto, con conseguente impossibilità per la stessa di continuare proficuamente l'attività entro il termine individuato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Chiede al ministro Maroni di chiarire la propria volontà politica, in ordine alla eventualità di porre la questione di fiducia durante l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Il ministro MARONI, dopo aver precisato che il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione, per il Ministro del lavoro nonché per il

Ministro dell'economia, di porre la questione di fiducia durante l'iter del disegno di legge in esame, evidenzia che, nonostante tale autorizzazione, non ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà durante la procedura in questione.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), dopo aver ribadito la propria contrarietà in ordine alla decisione di calendarizzare in Aula per martedì 9 marzo il provvedimento in titolo, evidenzia in senso critico che taluni profili inerenti alla tematica in esame non sono stati finora mai esaminati in Commissione.

Anche l'ipotesi di effettuare un passaggio esclusivamente formale in Assemblea, per poi riprendere – dopo apposito rinvio – l'esame in Commissione, risulta illogica, non essendo chiaro quali siano le reali finalità sottese a tale opzione, visto che sarebbe stato preferibile evitare la calendarizzare in Aula in un termine così ravvicinato – quale quello del 9 marzo – in modo tale da consentire alla Commissione la proficua continuazione dei propri lavori.

La proposta di continuare i lavori nelle giornate di venerdì, lunedì e martedì non è idonea a risolvere i nodi problematici conseguenti alla inaccettabile scelta di calendarizzare in Aula il disegno di legge in esame.

Ribadisce la propria volontà di abbandonare per protesta i lavori della Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara di non condividere la proposta di continuare i lavori per altre tre sedute, evidenziando che sarebbe stato sicuramente opportuno evitare la calendarizzazione in Aula del disegno di legge per il 9 marzo.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) precisa che le questioni rimaste aperte non riguardano esclusivamente l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, sussistendo taluni ulteriori profili di criticità in relazione a molti aspetti – tra i quali cita a titolo esemplificativo quelli attinenti al regime previdenziale dei lavoratori in mobilità - che andrebbero risolti attraverso un adeguato approfondimento in Commissione.

Per tali motivi ritiene inidonea la proposta di continuare l'esame ancora per tre sedute.

La senatrice PILONI (*DS-U*) dichiara di non condividere la proposta di convocare la Commissione per venerdì, lunedì e martedì, evidenziando che occorrerebbero tempi sicuramente più ampi per il completamento dell'esame in Commissione del disegno di legge in titolo.

Precisa inoltre che qualora la maggioranza presenti in Aula la proposta di rinvio in Commissione del provvedimento in esame, l'opposizione esprimerà il proprio voto favorevole in ordine alla stessa.

Il PRESIDENTE, previo accertamento del numero legale, pone ai voti la proposta di continuare l'esame dei disegni di legge in titolo nelle sedute di venerdì 5 marzo, alle ore 10, di lunedì 8 marzo, alle ore 16,30 e di martedì 9 marzo alle ore 14.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene l'Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Osvaldo Cucuzza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione dell'Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Osvaldo Cucuzza

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del dell'Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Osvaldo Cucuzza.

Il Gen. C.A. Osvaldo CUCUZZA, *Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza*, svolge un'ampia e approfondita relazione su alcuni aspetti, oggetto dell'indagine conoscitiva, relativi allo studio condotto sul controllo dei traffici migratori illeciti nel Mare Mediterraneo.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luciano MAGNALBÒ (AN) e Giampaolo BETTAMIO (FI).

Il Gen. C.A. Osvaldo CUCUZZA, *Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Interviene il deputato Andrea DI TEODORO (FI) con la richiesta di alcuni chiarimenti, cui puntualmente risponde il Gen. C.A. Osvaldo Cucuzza.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia l'Ispettore per i Reparti di istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Osvaldo Cucuzza, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

97^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2736) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2740) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Venerdì 5 marzo 2004, ore 10

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393)
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.
-

